

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. _____ del _____

OGGETTO: Approvazione atti ed indizione della procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs 36/2023, finalizzata all'affidamento per 60 mesi della fornitura in service di strumentazione, reagenti, consumabili, accessori e di quanto altro necessario per la determinazione delle proteine specifiche per le esigenze della Rete di laboratorio dell'ASL Roma 1.

Importo quinquennale posto a base d'asta pari a € 1.052.000,00, comprensivo di oneri di sicurezza non soggetti al ribasso pari a € 2.000,00, oltre Iva in forza di legge.

STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO TECNICO PATRIMONIALE - UOC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

Centro di Costo: BD0101

L'Estensore: Dott. VITTORIO SANTORIELLO

Il presente Atto non contiene dati sensibili

Il Dirigente e/o il Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata, attestano che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza.

Il Responsabile del Procedimento

UOC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

DIPARTIMENTO TECNICO
PATRIMONIALE

Dott. VITTORIO SANTORIELLO

Dott.ssa CRISTINA FRANCO

Ing. PAOLA BRAZZODURO

L'Atto non comporta impegno di spesa

Parere del Direttore Amministrativo Dr. Francesco Quagliariello

Favorevole

(con motivazioni allegate al presente atto)

Non favorevole

Parere del Direttore Sanitario Dr. Gennaro D'Agostino

Favorevole

(con motivazioni allegate al presente atto)

Non favorevole

Il presente provvedimento si
compone di n.129 pagine di cui
n.119 pagine di allegati

Il Direttore Generale
Dr. Giuseppe Quintavalle

LA DIRETTRICE DELLA U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

- VISTA** la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 dell'01/01/2016, con la quale si è provveduto a prendere atto dell'avvenuta istituzione dell'Azienda sanitaria Locale Roma 1 a far data dall'01/01/2016, come previsto dalla legge regionale n. 17 del 31/12/2015 e dal DCA n. 606 del 30/12/2015;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione Lazio T00006 del 10/01/2025, con il quale è stato nominato Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 1, il dott. Giuseppe Quintavalle;
- nelle more della sua completa attuazione che avverrà con opportuna gradualità, l'atto di autonomia Aziendale, adottato con Deliberazione n. 377 del 04/04/2025, approvato con Deliberazione di Giunta Regionale dell'08/05/2025, n. 296 e pubblicata sul BURL n.38 del 13/05/2025;
- VISTA** la Deliberazione n. 138 del 25/02/2025 avente ad oggetto "Sistema aziendale di deleghe e conseguentemente individuazione delle competenze nell'adozione degli atti amministrativi", con la quale, tra l'altro, sono state individuate le competenze nell'adozione degli atti amministrativi;
- VISTO** il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici" e ss.mm.ii;
- PREMESSO** che, con Deliberazione n. 819 del 02/10/2020, è stata disposta l'aggiudicazione della Procedura aperta telematica, indetta con deliberazione n. 625/2019, finalizzata all'affidamento per 60 mesi della fornitura suddivisa in 18 Lotti di sistemi macchine reagenti necessari all'HUB 3 Regione Lazio per un importo complessivo di € 30.320.652,39 iva inclusa, di cui € 23.091.410,98 iva inclusa di competenza dell'ASL Roma 1;
- che il lotto 11 - Sistema per nefelometria è stato aggiudicato alla società Siemens Healthcare Srl - Repertorio Contratti n. 1326 del 25/02/2021;
- che, con nota prot. n. 125719 del 22/07/2025, il Direttore dell'UOC Patologia Clinica, Dott.ssa Marina Vitillo, ha rappresentato la necessità di attivare in tempi brevi una procedura di gara autonoma per garantire una fornitura coerente ed in linea con le attuali esigenze cliniche della predetta U.O.C., in quanto un eventuale estensione non sarebbe sufficiente a garantire la continuità della fornitura;
- che nel corso dell'ultimo quadriennio si è registrato un un considerevole incremento dell'attività diagnostica oncoematologica, con particolare riferimento alle catene leggere libere kappa e lambda, richieste per la diagnosi e il monitoraggio di patologie oncoematologiche ed eseguite a partire dal 2023 anche per la ASL Roma 4 in virtù della convenzione esistente con la predetta Azienda Sanitaria, la quale ha avuto anch'essa un incremento di richieste di tali prestazioni;
- che conseguentemente la produzione complessiva della UOC Patologia Clinica ha subito un incremento complessivo di circa il 30% rispetto a quella del 2018, sulla quale erano stati calcolati i fabbisogni della Deliberazione n. 819/2020, che ha determinato un aumento della spesa e quindi della attuale base d'asta;
- CONSIDERATA** la necessità di procedere all'indizione, sulla base degli elaborati tecnici trasmessi con nota prot. n. 158048 del 25/09/2025 dal Direttore dell'U.O.C. Patologia Clinica,

all'attivazione di una procedura per l'acquisizione di un sistema diagnostico - Sistema per nefelometria;

che è stato stimato il valore complessivo della fornitura in € 1.052.000,00, considerando anche le opzioni di cui all'art. 120 comma 1 e comma 10 del D.Lgs. n. 36/2023, ovvero:

- il fabbisogno, da porre a base d'asta, sulla base dei nuovi volumi di attività ipotizzato per un periodo quinquennale e dai prezzi di mercato;
- la presenza dei rischi da interferenze, e conseguentemente dei correlati costi per un importo di € 400,00 per anno;

CONSIDERATO

che l'importo stimato è superiore alle soglie comunitarie ed è pertanto necessario procedere con l'indizione di una procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023;

PRESO ATTO

che, in ottemperanza a quanto disposto dal D.Lgs. n. 36/2023, l'acquisizione del CIG verrà effettuata al momento della pubblicazione della procedura, direttamente dalla piattaforma di approvvigionamento digitale certificata S.TEL.LA che gestisce il ciclo di vita del contratto mediante lo scambio di dati e informazioni con la BDNCP;

che la procedura in trattazione, regolarmente inserita nella programmazione triennale 2024-2026 di cui alla Deliberazione CS n. 908 del 25/10/2023, non produce duplicazioni o frazionamenti artificiali di rapporti contrattuali a livello regionale e non si sovrappone ad analoghe iniziative della CONSIP Spa o di altri soggetti aggregatori che potrebbero efficacemente rispondere alle esigenze perseguite con il presente atto;

VISTA

la documentazione allegata al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante, come di seguito elencata (All. 2):

Disciplinare di gara e i seguenti allegati:

Allegato 1 DGUE Operatore economico (da caricare direttamente tramite sistema)

Allegato 2 Domanda di partecipazione

Allegato 3 Capitolato tecnico

Allegato 4 schema offerta economica

Allegato 5 Schema dichiarazioni concordato preventivo (eventuale)

Allegato 6 modulo pagamento bollo

Allegato 7 Patteggiamenti sul trattamento dei dati personali

Allegato 8 Informativa Privacy

Allegato 9 schema contratto

Allegato 10 Patto integrità

Allegato 11 scheda attrezzatura

Allegato 12 scheda codifica prodotti

Allegato 13.1 caratteristiche minime offerta ASL Roma 1

Allegato 13.2 questionario tecnico criteri tabellari

Disciplinare tecnico sicurezza informatica

DUVRI MOD. B

INDIVIDUATO

la Dott.ssa Marina Vitillo, quale Responsabile Unico di Progetto, in possesso dei requisiti di professionalità e competenza richiesti dalla normativa vigente;

Il Dott. Vittorio Santoriello, quale Responsabile di fase di affidamento, in possesso dei requisiti di professionalità e competenza richiesti dalla normativa vigente;

VISTO

l'art. 45, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, che prevede che "le stazioni appaltanti e gli enti concedenti destinano risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti specificate nell'allegato I.10 e per le finalità indicate al comma 5, a valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, in misura non superiore al 2% dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento";

l'art. 45 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023, che statuisce che "Gli oneri relativi alle attività tecniche indicate nell'allegato I.10 sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti";

VISTA

la deliberazione n. 820 del 04/07/2025, avente ad oggetto "Adozione del Regolamento per la ripartizione degli incentivi alle funzioni tecniche, di cui all'art. 45 del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 Codice dei Contratti Pubblici";

ATTESO

che il quadro economico relativo alla presente procedura di gara è il seguente:

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO	
a) Importo stimato	
a1) Importo quinquennale a base d'asta	€ 1.050.000,00
di cui importo costi manodopera	
a2) oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	2.000,00
a.3) Incremento del quinto d'obbligo	
a.4) opzione proroga	
a.5) Proroga tecnica	
a.6) Opzione di rinnovo	
Totale importo stimato	1.052.000,00
b) Somme a disposizione della S.A.	
b1) incentivi ex art.45 comma 3 D. Lgs. 36/2023	12.624,00
b2) incentivi ex art.45 comma 5 D. Lgs. 36/2023	3.156,00
b3) IVA 22 % ed eventuali altre imposte	231.440,00
totale b)	
IMPORTO TOTALE a) + b)	1.299.220,00

che il calcolo degli incentivi è così determinato:

IMPORTO APPALTO	1.052.000,00
IMPORTO INCENTIVO TOTALE	15.780,00
IMPORTO INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE	12.624,00
ACCANTONAMENTO INNOVAZIONE	3.156,00

che vengono, pertanto, individuate le figure di seguito specificate:

	RIPARTIZIONE	%	NOMINATIVO	IMPORTO MASSIMO
1	Programmazione spesa per investimenti	3%		378,72
	RUP	30%	Marina Vitillo	227,23
	RP (se previsto, altrimenti la quota spetta al	30%		

	RUP)			
	Collaboratore/i	40%	Maddalena Scarcelli, Francesco Piccinno	151,49
2	Attività di progettazione	5%		631,20
	RUP	10%	Marina Vitillo	126,24
	RP (se previsto, altrimenti la quota spetta al RUP)	10%		
	Collaboratore/i	20%	Vittorio Santoriello	126,24
	Definizione capitolato tecnico	40%	Paola Poli	258,48
	Elaborazione DUVRI	20%	Sig. William Zomparelli, Sig. Vincenzo Palluzzi	126,24
3	Predisposizione dei documenti di gara	35%		4.418,40
	RUP	10%	Marina Vitillo	441,84
	RP (se previsto, altrimenti la quota spetta al RUP)	50%	Vittorio Santoriello	2.209,20
	Collaboratore/i	40%	Carlotta Tricca, Giuseppe Calamia, Carlo mannella, Simona Pucci	1.767,36
4	Esecuzione dei contratti pubblici	57%		7.195,68
	RUP	10%	Marina Vitillo	2.158,70
	RP (se previsto, altrimenti la quota spetta al RUP)	20%		
	Collaboratore/i	10%	Paola Poli	719,57
	Direttore dell'esecuzione	30%	Da definire	2.158,70
	Collaboratore/i DEC	15%	Daniele Frattolillo	1.079,35
	Verifica di conformità o regolare esecuzione	12%	Da definire	863,48
	Collaboratore/i dell'attività di regolare esecuzione	3%	Daniele Frattolillo	215,87

che il 40% riservato ai collaboratori nella fase di “predisposizione dei documenti di gara” viene così suddiviso per le seguenti figure:

Funzione	Nominativo	Percentuale
Collaborazione alle attività del RUP e predisposizione dei documenti di gara	Simona Pucci	40
	Carlo Mannella	20
	Giuseppe Calamia	20
	Carlotta Tricca	20

ATTESTATO

che il presente provvedimento a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, utile e proficuo per il servizio pubblico ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della Legge n. 20/1994 e successive modifiche nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, comma 1, della Legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;

PROPONE

Per i motivi e le valutazioni sopra riportate, che formano parte integrante del presente atto,

di procedere, ai sensi dell'art.71 del D.Lgs. n. 36/2023, all'indizione di una procedura aperta finalizzata all'affidamento per 60 mesi della fornitura in service di strumentazione, reagenti consumabili, accessori e di quanto altro necessario per la determinazione delle proteine specifiche per le esigenze della Rete di laboratorio dell'ASL Roma 1 Importo quinquennale comprensivo di € 1.052.000,00 di oneri di sicurezza non soggetti al ribasso pari a € 2.000,00 oltre Iva in forza di legge;

di approvare la documentazione allegata al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante, come di seguito elencata:

Disciplinare di gara e i seguenti allegati:

Allegato 1 DGUE Operatore economico (da caricare direttamente tramite sistema)

Allegato 2 Domanda di partecipazione

Allegato 3 Capitolato tecnico

Allegato 4 schema offerta economica

Allegato 5 Schema dichiarazioni concordato preventivo (eventuale)

Allegato 6 modulo pagamento bollo

Allegato 7 Pattuizioni sul trattamento dei dati personali

Allegato 8 Informativa Privacy

Allegato 9 schema contratto

Allegato 10 Patto integrità

Allegato 11 scheda attrezzatura

Allegato 12 scheda codifica prodotti

Allegato 13.1 caratteristiche minime offerta

Allegato 13.2 questionario tecnico criteri tabellari

Disciplinare tecnico sicurezza informatica

di nominare la Dott.ssa Marina Vitillo, quale Responsabile Unico di Progetto, in possesso dei requisiti di professionalità e competenza richiesti dalla normativa vigente;

di nominare il Dott. Vittorio Santoriello, quale Responsabile di fase di affidamento, in possesso dei requisiti di professionalità e competenza richiesti dalla normativa vigente;

di approvare i di seguito illustrati quadro economico e quadro incentivi

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO	
a) Importo stimato	
a1) Importo quinquennale a base d'asta	€ 1.050.000,00
di cui importo costi manodopera	
a2) oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	2.000,00
a.3) Incremento del quinto d'obbligo	
a.4) opzione proroga	
a.5) Proroga tecnica	
a.6) Opzione di rinnovo	
Totale importo stimato	1.052.000,00
b) Somme a disposizione della S.A.	
b1) incentivi ex art.45 comma 3 D. Lgs. 36/2023	12.624,00
b2) incentivi ex art.45 comma 5 D. Lgs. 36/2023	3.156,00
b3) IVA 22 % ed eventuali altre imposte	231.440,00
totale b)	
IMPORTO TOTALE a) + b)	1.299.220,00

IMPORTO APPALTO	1.052.000,00
-----------------	--------------

IMPORTO INCENTIVO TOTALE	15.780,00
IMPORTO INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE	12.624,00
ACCANTONAMENTO INNOVAZIONE	3.156,00

di individuare le figure di seguito specificate:

	RIPARTIZIONE	%	NOMINATIVO	IMPORTO MASSIMO
1	Programmazione spesa per investimenti	3%		378,72
	RUP	30%	Marina Vitillo	227,23
	RP (se previsto, altrimenti la quota spetta al RUP)	30%		
	Collaboratore/i	40%	Maddalena Scarcelli, Francesco Piccinno	151,49
2	Attività di progettazione	5%		631,20
	RUP	10%	Marina Vitillo	126,24
	RP (se previsto, altrimenti la quota spetta al RUP)	10%		
	Collaboratore/i	20%	Vittorio Santoriello	126,24
	Definizione capitolato tecnico	40%	Paola Poli	258,48
	Elaborazione DUVRI	20%	William Zomparelli, Vincenzo Palluzzi	126,24
3	Predisposizione dei documenti di gara	35%		4.418,40
	RUP	10%	Marina Vitillo	441,84
	RP (se previsto, altrimenti la quota spetta al RUP)	50%	Vittorio Santoriello	2.209,20
	Collaboratore/i	40%	Carlotta Tricca, Giuseppe Calamia, Carlo mannella, Simona Pucci	1.767,36
4	Esecuzione dei contratti pubblici	57%		7.195,68
	RUP	10%	Marina Vitillo	2.158,70
	RP (se previsto, altrimenti la quota spetta al RUP)	20%		
	Collaboratore/i	10%	Paola Poli	719,57
	Direttore dell'esecuzione	30%	Da definire	2.158,70
	Collaboratore/i DEC	15%	Daniele Frattolillo	1.079,35
	Verifica di conformità o regolare esecuzione	12%	Da definire	863,48
	Collaboratore/i dell'attività di regolare esecuzione	3%	Daniele Frattolillo	215,87

di prendere atto che il 40% riservato ai collaboratori nella fase di "predisposizione dei documenti di gara" viene così suddiviso per le seguenti figure:

Funzione	Nominativo	Percentuale
Collaborazione alle attività del RUP e predisposizione dei documenti di gara	Simona Pucci	40
	Carlo Mannella	20
	Giuseppe Calamia	20
	Carlotta Tricca	20

di disporre che il presente atto venga pubblicato in versione integrale nell'Albo Pretorio on line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009, n. 69, nel rispetto comunque della normativa sulla protezione dei dati personali e autorizzare il competente servizio aziendale ad oscurare eventuali dati non necessari rispetto alla finalità di pubblicazione

Il Responsabile
del Procedimento
Dott.Vittorio Santoriello
Firmato digitalmente

La Direttrice della U.O.C.
Acquisizione Beni e Servizi
Dott.ssa Cristina Franco
Firmato digitalmente

Il Direttore del
Dipartimento Tecnico Patrimoniale
Ing. Paola Brazzoduro
Firmato digitalmente

IL DIRETTORE GENERALE

In **Virtù** dei poteri previsti:

- dall'art. 3 del d.lgs. 502/1992 e ss.mm.ii.;
- dall'art. 8 della l.r. 18/1994 e ss.mm.ii.;

nonché delle funzioni e dei poteri conferitigli con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00006 del 10 gennaio 2025;

Letta la proposta di delibera sopra riportata presentata dal Dirigente Responsabile dell'Unità nel frontespizio indicata;

Preso atto che il Direttore della Struttura proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, utile e proficuo per il servizio pubblico ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della Legge n. 20/1994 e successive modifiche nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, comma 1, della Legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario riportati nel frontespizio;

DELIBERA

di adottare la proposta di deliberazione avente per oggetto *"Approvazione atti ed indizione della procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs 36/2023, finalizzata all'affidamento per 60 mesi della fornitura in service di di strumentazione, reagenti, consumabili, accessori e di quanto altro necessario per la determinazione delle proteine specifiche per le esigenze della Rete di laboratorio dell'ASL Roma 1. Importo quinquennale posto a base d'asta pari a € 1.052.000,00, comprensivo di oneri di sicurezza non soggetti al ribasso pari a € 2.000,00, oltre Iva in forza di legge"* e conseguentemente, per i motivi e le valutazioni sopra riportate, che formano parte integrante del presente atto:

di procedere, ai sensi dell'art.71 del D.Lgs. n. 36/2023, all'indizione di una procedura aperta finalizzata all'affidamento per 60 mesi della fornitura in service di strumentazione, reagenti consumabili, accessori e di quanto altro necessario per la determinazione delle proteine specifiche per le esigenze della Rete di laboratorio dell'ASL Roma 1 Importo quinquennale comprensivo di € 1.052.000,00 di oneri di sicurezza non soggetti al ribasso pari a € 2.000,00 oltre Iva in forza di legge;

di approvare la documentazione allegata al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante, come di seguito elencata:

Disciplinare di gara e i seguenti allegati:

Allegato 1 DGUE Operatore economico (da caricare direttamente tramite sistema)

Allegato 2 Domanda di partecipazione

Allegato 3 Capitolato tecnico

Allegato 4 schema offerta economica

Allegato 5 Schema dichiarazioni concordato preventivo (eventuale)

Allegato 6 modulo pagamento bollo

Allegato 7 Pattuizioni sul trattamento dei dati personali

Allegato 8 Informativa Privacy

Allegato 9 schema contratto

Allegato 10 Patto integrità

Allegato 11 scheda attrezzatura

Allegato 12 scheda codifica prodotti

Allegato 13.1 caratteristiche minime offerta

Allegato 13.2 questionario tecnico criteri tabellari

Disciplinare tecnico sicurezza informatica

di nominare la Dott.ssa Marina Vitillo, quale Responsabile Unico di Progetto, in possesso dei requisiti di professionalità e competenza richiesti dalla normativa vigente;

di nominare il Dott. Vittorio Santoriello, quale Responsabile di fase di affidamento, in possesso dei requisiti di professionalità e competenza richiesti dalla normativa vigente;

di approvare i di seguito illustrati quadro economico e quadro incentivi

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO	
c) Importo stimato	
a1) Importo quinquennale a base d'asta	€ 1.050.000,00
di cui importo costi manodopera	
a2) oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	2.000,00
a.3) Incremento del quinto d'obbligo	
a.4) opzione proroga	
a.5) Proroga tecnica	
a.6) Opzione di rinnovo	
Totale importo stimato	1.052.000,00
d) Somme a disposizione della S.A.	
b1) incentivi ex art.45 comma 3 D. Lgs. 36/2023	12.624,00
b2) incentivi ex art.45 comma 5 D. Lgs. 36/2023	3.156,00
b3) IVA 22 % ed eventuali altre imposte	231.440,00
totale b)	
IMPORTO TOTALE a) + b)	1.299.220,00

IMPORTO APPALTO	1.052.000,00
IMPORTO INCENTIVO TOTALE	15.780,00
IMPORTO INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE	12.624,00
ACCANTONAMENTO INNOVAZIONE	3.156,00

di individuare le figure di seguito specificate:

	RIPARTIZIONE	%	NOMINATIVO	IMPORTO MASSIMO
1	Programmazione spesa per investimenti	3%		378,72
	RUP	30%	Marina Vitillo	227,23
	RP (se previsto, altrimenti la quota spetta al RUP)	30%		
	Collaboratore/i	40%	Maddalena Scarcelli, Francesco Piccinno	151,49
2	Attività di progettazione	5%		631,20
	RUP	10%	Marina Vitillo	126,24
	RP (se previsto, altrimenti la quota spetta al RUP)	10%		
	Collaboratore/i	20%	Vittorio Santoriello	126,24
	Definizione capitolato tecnico	40%	Paola Poli	258,48
	Elaborazione DUVRI	20%	William Zomparelli, Vincenzo Palluzzi	126,24
3	Predisposizione dei documenti di gara	35%		4.418,40
	RUP	10%	Marina Vitillo	441,84
	RP (se previsto, altrimenti la quota spetta al RUP)	50%	Vittorio Santoriello	2.209,20
	Collaboratore/i	40%	Carlotta Tricca, Giuseppe Calamia,	1.767,36

			Carlo mannella, Simona Pucci	
	Esecuzione dei contratti pubblici	57%		7.195,68
	RUP	10%		
	RP (se previsto, altrimenti la quota spetta al RUP)	20%	Marina Vitillo	2.158,70
4	Collaboratore/i	10%	Paola Poli	719,57
	Direttore dell'esecuzione	30%	Da definire	2.158,70
	Collaboratore/i DEC	15%	Daniele Frattolillo	1.079,35
	Verifica di conformità o regolare esecuzione	12%	Da definire	863,48
	Collaboratore/i dell'attività di regolare esecuzione	3%	Daniele Frattolillo	215,87

di prendere atto che il 40% riservato ai collaboratori nella fase di “predisposizione dei documenti di gara” viene così suddiviso per le seguenti figure:

Funzione	Nominativo	Percentuale
Collaborazione alle attività del RUP e predisposizione dei documenti di gara	Simona Pucci	40
	Carlo Mannella	20
	Giuseppe Calamia	20
	Carlotta Tricca	20

di disporre che il presente atto venga pubblicato in versione integrale nell'Albo Pretorio on line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009, n. 69, nel rispetto comunque della normativa sulla protezione dei dati personali e autorizzare il competente servizio aziendale ad oscurare eventuali dati non necessari rispetto alla finalità di pubblicazione

IL Direttore Generale
Dott. Giuseppe Quintavalle
Firmato Digitalmente

**PROCEDURA APERTA PER L'ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA DI SISTEMI
MACCHINA REAGENTI PER LA DETERMINAZIONE DELLE PROTEINE SPECIFICHE
PER LE ESIGENZE DELLA RETE DI LABORATORIO DELLA ASL ROMA 1**

DISCIPLINARE DI GARA

INDICE

PREMESSE

Con atto deliberativo del Direttore Generale n. , l'Azienda Sanitaria Roma 1 (in seguito: ASL Roma 1 o Azienda) ha deliberato di affidare la fornitura in service di strumentazione, reagenti consumabili, accessori e di quanto altro necessario per la determinazione delle proteine specifiche per le esigenze della Rete di laboratorio dell'ASL Roma 1.

Il presente documento contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara, alle modalità di presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa nonché le altre informazioni relative all'appalto.

L'aggiudicazione avverrà mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

Il termine massimo di durata della procedura, dalla data di pubblicazione del bando sulla GUUE alla data del provvedimento di aggiudicazione definitiva, è fissato in mesi 9, fatte salve le sospensioni e proroghe motivate consentite dalla legge.

Il Responsabile unico del progetto è la Dott.ssa Marina Vitillo.

Il responsabile della fase di aggiudicazione e stipula dei contratti è il Dott. Vittorio Santoriello.

Finalità della presente procedura è di garantire l'approvvigionamento di strumentazione e dispositivi di qualità con prezzi di mercato, in modo da soddisfare le esigenze della struttura destinatarie della fornitura in trattazione relativamente alla manualità, contesto operativo, volume di attività, e garantire allo stesso tempo la qualità e sicurezza nell'erogazione delle prestazioni.

PIATTAFORMA TELEMATICA

UTILIZZO PIATTAFORMA

Per l'espletamento della presente gara la stazione appaltante si avvale del Sistema Telematico Acquisti Regione Lazio – STELLA (in seguito "Sistema") accessibile al sito <https://stella.regione.lazio.it/Portale/> (in seguito "Sito"). Le modalità di accesso ed utilizzo del Sistema sono indicate nel presente Disciplinare di gara e nelle guide accessibili all'indirizzo <https://centraleacquisti.regione.lazio.it/help/manuali-operativi/manuali-per-le-imprese> (di seguito "Guide").

L'utilizzo del Sistema comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nonché di quanto

portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sul Sistema e avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e diligenza professionale.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento al Sistema;
- utilizzo al Sistema da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nelle Guide.

In caso di mancato o malfunzionamento del Sistema, anche laddove non sia possibile accertarne la causa, la stazione appaltante può disporre la proroga del termine di presentazione delle offerte per il tempo necessario a ripristinarne la normale operatività, per una durata proporzionale a quella del mancato o non corretto funzionamento.

IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere al Sistema.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico.

La registrazione deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per impegnare l'operatore economico.

L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per valido e riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all'interno del Sistema dall'account riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente l'account all'interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate direttamente al gestore della piattaforma telematica mail: supporto.stella@regione.lazio.it. Telefono: 06/997744.

DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

Disciplinare di gara e i seguenti allegati:

Allegato 1 DGUE Operatore economico (da caricare direttamente tramite sistema)

Allegato 2 Domanda di partecipazione

Allegato 3 Capitolato tecnico

Allegato 4 schema offerta economica

Allegato 5 Schema dichiarazioni concordato preventivo (eventuale)

Allegato 6 modulo pagamento bollo

Allegato 7 Pattuizioni sul trattamento dei dati personali

Allegato 8 Informativa Privacy

Allegato 9 schema contratto

Allegato 10 Patto integrità

Allegato 11 scheda attrezzatura

Allegato 12 scheda codifica prodotti

Allegato 13.1 caratteristiche minime offerta

Allegato 13.2 questionario tecnico criteri tabellari

Disciplinare tecnico sicurezza informatica

DUVRI MOD. B

Si precisa che l'Allegato 9 e gli Allegati relativi alla Privacy (7 e 8) dovranno essere predisposti solo in sede di aggiudicazione e al momento della stipula del contratto e che l'accettazione del patto di integrità è riportata nella domanda di partecipazione.

La documentazione di gara è disponibile al sotto indicato indirizzo:

<https://centraleacquisti.regione.lazio.it/bandi-e-strumenti-di-acquisto/bandi-di-gara-in>

scadenza, all'interno del dettaglio del bando "aperto" concernente la procedura di gara (di seguito "Sezione bando aperto").

Chiarimenti

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare entro le ore 12,00 del giorno riportato sul Portale per via telematica attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma telematica. Si invitano pertanto i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma.

Non verranno prese in considerazione e forniti riscontri alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate ed oltre il termine predetto.

COMUNICAZIONI

Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici, comprese le comunicazioni di cui all'art.90 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (di seguito "Codice"), avvengono tramite la funzionalità "Comunicazioni", accessibile all'interno del Sistema ovvero, tramite pubblicazione sul Sito Istituzionale o alla Sezione bandi aperti o all'indirizzo <https://centraleacquisti.regione.lazio.it/bandi-e-strumenti-di-acquisto/bandi-di-gara-scaduti> all'interno del dettaglio del Bando "in corso" (di seguito "Sezione bando in corso") concernente la procedura di gara. Il Sistema invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso.

A tale scopo gli operatori economici sono tenuti a tenere aggiornato il domicilio digitale o l'indirizzo di servizio informatico indicato in sede di registrazione al Sistema. Se l'operatore economico non è presente nell'INI-PEC, elegge domicilio digitale speciale presso il Sistema. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (di seguito "Contratto di rete") o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila. In caso di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, fra imprese artigiane e di consorzi stabili, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è composto da un unico lotto indivisibile, la cui descrizione è riportata portati nel dettaglio nell'Allegato 3 – capitolato tecnico - per un importo complessivo quinquennale posto a base d'asta pari a € 1.050.000,00, oltre Iva in forza di legge.

La quantificazione della fornitura prende come riferimento i dati storici dei consumi, nonché dalla previsione del trend di attività e pertanto sulla stima effettuata allo stato delle informazioni in possesso.

Il valore complessivo è così determinato:

Importo quinquennale a base d'asta	Importo quinquennale oneri di sicurezza non soggetti al ribasso	Proroga semestrale + oneri sicurezza non soggetti al ribasso
1.050.000,00	2.000,00	1.157.200,00

REVISIONE PREZZI

Qualora nel corso di esecuzione del contratto si verifichi una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo della fornitura superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alla prestazione principale. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si tiene conto dell'indice ISTAT FOI Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

DURATA

La durata del contratto è pari a 60 mesi dalla data di stipula del medesimo.

L'Asl Roma 1 si riserva la facoltà di risolvere il contratto in qualunque momento, senza ulteriori oneri per l'Ente appaltante medesima, qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte, ovvero negli altri casi stabiliti nel Contratto medesimo.

Qualora ne ricorrano le condizioni, la Stazione Appaltante si riserva di applicare ai contratti la cui esecuzione è in corso, le modifiche dall'art. 120 del D. Lgs. 36/2023. Il valore complessivo dell'appalto, ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs 36/2023, tiene conto dell'eventuale proroga semestrale

MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Oltre alle ipotesi di modifica contrattuale previste nell'art. 120 del D. Lgs. 36/2023, la stazione appaltante si riserva di prorogare alle stesse condizioni e prezzi il contratto per ulteriori 6 mesi. L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'affidatario almeno 3 mesi prima della scadenza del contratto.

La Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 120, comma 11 del Codice dei Contratti, in casi eccezionali, laddove intervengano oggettive ed insuperabili cause di ritardo nella conclusione della procedura di affidamento tesa all'individuazione del nuovo fornitore, si riserva per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura, di prorogare il contratto con l'appaltatore uscente in quanto l'interruzione della fornitura delle protesi destinati alle esigenze cliniche di cura dei pazienti della Asl Roma 1, determinerebbe un grave nocumento all'interesse pubblico. In tale ipotesi il contraente originario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto iniziale.

SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui all'articolo 65 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in riferimento ad un determinato lotto in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti allo stesso lotto.

partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);

partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale:

partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, in forma singola o associata;

partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 7 giorni dimostrare che la circostanza non ha influito sul corretto svolgimento della procedura, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2 lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche da un consorzio di cui all'articolo 65, comma 1, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

REQUISITI GENERALI E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice, nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La sussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 sono cause di esclusione automatica, mentre la sussistenza delle cause di esclusione non automatica di cui all'articolo 95 deve essere accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice i requisiti di cui al punto 5 devono essere posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice i requisiti di cui al punto 5 devono essere posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

SELF CLEANING

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

Requisiti di idoneità'

A) Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice;

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO FINANZIARIA

Non richiesti.

REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA PROFESSIONALE

Non richiesti.

INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALE PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese di cui al punto 6.1 deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori

AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento, le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'ausiliario deve:

possedere i requisiti previsti dall'articolo 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;

impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 15 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

SUBAPPALTO

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) oppure un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

GARANZIA FIDEIUSSORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria di importo pari a € 23.144,00 corrispondente al 2% del valore complessivo dell'appalto.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice, l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:

per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;

per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).

Riduzione del 10% cumulabile con quelle di cui alle precedenti lettere a) e b) in caso di presentazione di garanzia fideiussoria gestita mediante ricorse a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi del comma 3, ovvero mediante verifica telematica sul sito internet dell'emittente;

Riduzione del 20% in caso di possesso di una o più delle certificazioni o marchi individuati tra quelli previsti dall' Allegato II. 13. Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a) e b). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:

per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;

per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione;

Per fruire delle predette riduzioni, Il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione delle certificazioni e inserisce copie delle certificazioni.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione:

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il conto: BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA SCRL Coordinate IBAN – IT 32 P 08327 03398 000000001060 BIC: ROMAITRRXXX conto intestato Asl Roma 1.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che: rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

N.B.: Si raccomanda di prendere visione del documento denominato <https://www.anticorruzione.it/-/garanzie-finanziarie>

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2 lettere b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per 240 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 - 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 - 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 - 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La fideiussione deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere verificabile telematicamente presso l'emittente.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo **a condizione che sia stata già costituita prima della scadenza per la presentazione dell'offerta.**

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

SOPRALLUOGO

Le Ditte partecipanti hanno facoltà di effettuare un sopralluogo presso il luogo di destinazione della fornitura, ovvero presso l'UOC di Patologia Clinica dell'Ospedale San Filippo Neri.

La mancata effettuazione del sopralluogo non è pertanto causa di esclusione dalla procedura di gara.

L'effettuazione del sopralluogo potrà essere richiesto entro il via mail al seguente indirizzo mail:

Dott.Daniele Frattolillo – mail:daniele.frattolillo@aslroma1.it;

la richiesta deve riportare il nominativo e della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 598 del 30/12/2024. Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato mediante il FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

L'importo del contributo è calcolato sul valore stimato dell'appalto.

La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del FVOE ai fini dell'ammissione alla gara.

A riprova dell'avvenuto pagamento, il concorrente deve allegare nella documentazione amministrativa la ricevuta di pagamento.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento.

L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano, pertanto, i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

In fase di presentazione dell'offerta non è richiesta la consegna di campionatura.

Qualora la Commissione Giudicatrice lo ritenga necessario, al fine di verificare qualità e funzionalità dei dispositivi offerti, potrà richiedere campionatura.

REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'"OFFERTA" è composta da:

A – Documentazione amministrativa;

B – Offerta tecnica

C – Offerta economica

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso fino all'ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare.

Il termine di scadenza delle offerte è fissato alle ore 12,00 del giorno riportato sul portale.

Il Sistema non accetta offerte presentate dopo il termine di presentazione dell'offerta stabilito.

Fino al termine fissato per la presentazione delle offerte, l'operatore economico ha facoltà di inserire sul Sistema offerte successive sostitutive della precedente, ritirare l'offerta presentata. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Fino al giorno fissato per la loro apertura, l'operatore economico può richiedere la rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione, a condizione che la stessa non comporti presentazione di nuova offerta o sua modifica sostanziale e che resti comunque assicurato l'anonimato.

La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

Al momento della ricezione delle offerte ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata. Il Sistema consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata, in sede di presentazione dell'offerta, indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Non sono ammesse offerte incomplete o condizionate. Non sono accettate offerte alternative.

Le operazioni di inserimento sul Sistema di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano, pertanto, i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Il Sistema accetta esclusivamente files con i seguenti formati p7m, .pdf, .7-zip, .rar, .zip;

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

La documentazione che la compone, salvo laddove diversamente indicato, deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del DPR 445/2000.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del DPR 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice. La stazione appaltante si riserva in ogni caso di richiedere al concorrente, in ogni momento della procedura, copia autentica o conforme all'originale della documentazione richiesta in sola copia semplice.

SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di 7 giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i

soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine indicato dalla Commissione di gara. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

CONTENUTO DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico produce la seguente documentazione:

- 1) domanda di partecipazione secondo il modello di cui all'Allegato 2 al disciplinare di gara;
- 2) compila il DGUE secondo il modello già impostato sul sistema e ricaricandolo a sistema;
- 3) eventuale procura;
- 4) garanzia provvisoria;
- 5) atto di notorietà o documento attestante il potere di impegnare il garante a firmare la garanzia provvisoria;
- 6) attestazione pagamento contributo ANAC;
- 7) Ricevuta del pagamento elettronico dell'imposta di bollo del valore di € 16,00 assolta tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o, per gli operatori economici esteri, del bonifico bancario effettuato tramite codice IBAN IT07Y0100003245348008120501, specificando nella causale denominazione, codice fiscale e procedura di gara, ovvero mediante utilizzo dell'allegato 7 con allegata copia del contrassegno in formato pdf;
- 8) certificazioni di cui all'art. 106, comma 8, del D. Lgs. 36/2023 atte ad ottenere la riduzione della garanzia per la partecipazione alla procedura.
- 10) DUVRI Mod. B debitamente compilato
- 11) eventuale ulteriore documentazione amministrativa.

Alla documentazione amministrativa, alla pari di quella tecnica ed economica non dovrà essere allegata copia di documenti di riconoscimento, in quanto firmata digitalmente dal dichiarante, ne' riportati elementi quali data di nascita, codice fiscale, indirizzo di residenza, ecc. del sottoscrittore, ad eccezione dei casi espressamente richiesti dai mosuli da compilare.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione è integrata con il Documento di gara unico europeo e con le informazioni aggiuntive ritenute necessarie.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1 lettera a) commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;

gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara

tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli

articoli 94 e 95 del codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

Il concorrente indica nella domanda di partecipazione per quale lotto concorre.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2 lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente riporta:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3 del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- di accettare il patto di integrità
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale ..., il codice fiscale ..., la partita IVA ..., l'indirizzo di posta elettronica

certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;

– di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al punto 29 del presente disciplinare.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;

- nel caso di aggregazioni di retisti:

- a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

- b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;

- c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è

necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice IBAN IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario.

In alternativa, il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni

DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019 , N. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

la dichiarazione di avvalimento;

il contratto di avvalimento;

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica

DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:
 - copia del contratto di rete
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
 - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:
 - copia del contratto di rete
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti: a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

OFFERTA TECNICA

La Busta tecnica contiene la seguente documentazione:

- 1) Allegato 11 scheda attrezzatura debitamente compilato in ogni sua parte;
- 2) Allegato 12 scheda codifica prodotti, debitamente compilato in ogni sua parte;
- 3) Allegati 13 Questionari tecnici, debitamente compilati in ogni sua parte;

- 4) Schede tecniche e schede di sicurezza dei diagnostici, dei consumabili, e degli altri materiali ausiliari offerti.
- 5) Schede tecniche della strumentazione offerta;
- 6) Relazione sui sistemi offerti, modalità di funzionamento, semplicità di uso, elementi di innovazione, ecc.
- 7) Relazione in merito all'assistenza tecnica fornita: modalità, personale impiegato, tempi di intervento e tempistiche di risoluzione del guasto, ecc.
- 8) Dichiarazione in merito alla completezza dell'offerta (l'operatore dovrà il numero delle determinazioni offerte e, se del caso, quelle mancanti). Come meglio specificato nella sez. 18 del presente disciplinare, il concorrente, pena esclusione, deve presentare quotazione per almeno 20 delle 25 determinazioni richieste;
- 9) Relazione sulla formazione del personale;
- 10) Ogni ulteriore informazione e/o documento ritenuto utile all'attribuzione del punteggio tecnico;
- 11) Eventuali segreti tecnici e commerciali.

La commissione giudicatrice potrà invitare i concorrenti a fornire chiarimenti/integrazioni in ordine ai documenti e alle dichiarazioni presentate nell'ambito della documentazione tecnica. La carenza sostanziale della documentazione tecnica complessivamente presentata dalle concorrenti, tale da non consentire la valutazione di quanto offerto da parte della commissione giudicatrice, comporta l'esclusione dalla gara.

I documenti costituenti l'offerta tecnica dovranno essere sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante o da un suo procuratore o dal soggetto comunque giuridicamente abilitato a impegnare l'offerente.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione.

Fatta eccezione per le attestazioni relative alle certificazioni di qualità, l'offerta tecnica dovrà essere prodotta in lingua italiana. In caso di presentazione di documenti in lingua diversa da quella italiana, gli stessi dovranno essere accompagnati anche da una traduzione resa ai sensi del DPR 445/2000.

L'offerta tecnica costituirà parte integrante del Contratto da stipularsi all'esito dell'eventuale aggiudicazione.

La predetta documentazione tecnica dovrà riportare tutte le informazioni necessarie, per consentire l'accertamento dei requisiti essenziali minimi indicati nel Capitolato tecnico e, superato il vaglio, l'attribuzione dei punteggi tecnici di qualità premianti.

In merito ai segreti tecnici–commerciali di cui al punto 11, l'operatore economico ha facoltà di allegare una dichiarazione firmata contenente i dettagli della documentazione tecnica coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali.

Non sono pertanto ammissibili generiche e non circostanziate indicazioni circa la presenza di ragioni di riservatezza e comunque, resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

Qualora non venga rilasciata alcuna dichiarazione e specificazione in proposito da parte del concorrente, l'ASL Roma 1 si riterrà autorizzata a consentire l'accesso e la visione di tutta la documentazione presentata senza ulteriori interlocuzioni.

Tutta la documentazione tecnica presentata dovrà riportare chiaramente l'indicazione della voce di riferimento.

Tutta la documentazione tecnica presentata dall'operatore, alla pari di quella amministrativa, si ribadisce, deve essere priva, **a pena di esclusione**, di qualsivoglia indicazione (diretta e/o indiretta) all'offerta economica.

E' interesse dell'operatore economico presentare completa ed esaustiva documentazione ai fini di una completa valutazione della propria offerta da parte della Commissione Giudicatrice.

Si precisa che, al fine di facilitare le operazioni di accesso agli atti, ai sensi dell'art. 35 del Codice, la documentazione tecnica dovrà essere prodotta priva di ogni riferimento a dati personali protetti dalla privacy (codice fiscale, data e luogo di nascita, indirizzo di residenza, etc.).

Alla predetta documentazione e alla documentazione amministrativa non dovrà essere allegata copia di documenti di riconoscimento, in quanto firmati digitalmente dal dichiarante.

OFFERTA ECONOMICA

La busta "Offerta economica" contiene, a pena di esclusione,

a) l'offerta economica (allegato 4);

L'operatore deve presentare quotazione, pena esclusione, per almeno 20 sulle 25 determinazioni richieste.

Per le determinazioni eventualmente mancanti sarà applicata la quotazione economica maggiore tra quelle effettivamente offerte dall'operatore.

La documentazione deve essere firmata secondo le modalità previste al precedente punto 15.1 ed è predisposta sul SISTEMA secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma SISTEMA.

Ai fini dell'attribuzione del punteggio economico, si terrà conto del valore quinquennale complessivo offerto che dovrà essere riportato a sistema.

L'operatore **ha facoltà** di riportare nell'offerta economica documentazione in merito ai giustificativi relativi alle voci di prezzo e di costo, che concorrono a formare il valore complessivo della propria offerta. Si precisa che trattasi di mera facoltà e, pertanto, l'assenza di predetta documentazione non costituisce causa di esclusione.

Si evidenzia, altresì, che:

in caso di discordanza tra il valore offerto nella Scheda offerta economica e quanto riportato a sistema, la Commissione di gara procederà a ricalcolare il valore offerto dandone evidenza nella piattaforma telematica.

Successivamente, la Commissione procederà alla determinazione del valore complessivo che sarà utilizzato per l'attribuzione del punteggio economico.

Il prezzo totale del Lotto di gara dovrà essere espresso con un numero di decimali non superiore a due (2), mentre per i prezzi dei singoli componenti potranno essere inseriti fino a quattro (4) decimali.

I prezzi sono considerati iva esclusa.

I prezzi offerti sono comprensivi dei servizi connessi alla fornitura anche di quelli migliorativi se dichiarati in sede di offerta tecnica.

Non verranno accettate offerte superiori all'importo posto a BASE D'ASTA quinquennale del lotto di gara pari a € 1.050.000,00 iva esclusa

Non saranno ammesse offerte complessive pari a 0 (zero).

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica, nel caso del criterio prezzo/qualità sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

Descrizione	punteggio massimo
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
Totale	100

La valutazione delle caratteristiche qualitative delle offerte risultate conformi alle caratteristiche tecniche minime specifiche, sarà effettuata dalla Commissione Giudicatrice sulla scorta dell'analisi della documentazione tecnica presentata dalle Società nelle modalità di seguito indicate.

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri indicati nel Capitolato tecnico.

In merito al punteggio tecnico, a ciascuno degli elementi discrezionali (D) riportati nel capitolato tecnico, la Commissione nel suo plenum e collegialmente attribuisce un coefficiente variabile da zero ad uno, utilizzando la seguente scala di giudizi:

GIUDIZIO ATTRIBUITO AD OGNI ASPETTO QUALITATIVO		COEFFICIENTE
insufficiente	Non rispondente agli elementi che fanno riferimento al criterio qualitativo	0,00
sufficiente	Risponde agli elementi che fanno riferimento al criterio qualitativo senza alcuna miglioria di rilievo	0,25
discreto	Rispondente ai requisiti di cui al criterio di valutazione con elementi migliorativi degni di rilievo	0,50
buono	Rispondente ai requisiti di cui al criterio di valutazione con elementi migliorativi di particolare rilievo	0,75
ottimo	Rispondente ai requisiti di cui al criterio di valutazione con elementi migliorativi distintivi e/o di eccellenza	1,00

Solo nel caso in cui l'assegnazione del giudizio non fosse unanime, si procederà a calcolare la media dei giudizi espressi dai diversi commissari.

Per i criteri tabellari (T), il punteggio è assegnato mediante un meccanismo automatizzato di assegnazione, in base alla mera presenza o assenza di un elemento o di una qualità.

Per i criteri quantitativi (Q) sarà assegnata il massimo punteggio all'offerta migliore ed agli altri operatori un punteggio inversamente proporzionale.

La Commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio, secondo il metodo aggregativo compensatore in quanto idoneo a consentire una corretta ponderazione tra i criteri.

Il punteggio è dato dalla seguente formula:

$$P_i = C_{ai} \times P_a + C_{bi} \times P_b + \dots C_{ni} \times P_n$$

dove

P_i = punteggio concorrente i ;

C_{ai} = coefficiente criterio di valutazione a , del concorrente i ;

C_{bi} = coefficiente criterio di valutazione b , del concorrente i ;

C_{ni} = coefficiente criterio di valutazione n , del concorrente i ;

P_a = peso criterio di valutazione a ;

P_b = peso criterio di valutazione b ;

P_n = peso criterio di valutazione n .

Determinato il punteggio tecnico complessivo, la Stazione Appaltante prosegue sulla base delle valutazioni/operazioni compiute dalla Commissione giudicatrice all'espletamento delle successive operazioni di gara e, dunque, all'apertura delle offerte economiche e alla conseguente attribuzione del punteggio relativo all'elemento prezzo.

Quanto all'offerta economica, al concorrente con il prezzo complessivo più basso sarà attribuito il massimo dei punti (30) ed alle altre offerte punteggi inferiori secondo la seguente formula:

$$C_i = (R_a / R_{max})^{0,5}$$

dove:

C_i = coefficiente attribuito al concorrente i -esimo;

R_a = ribasso percentuale dell'offerta del concorrente i -esimo;

R_{max} = ribasso percentuale dell'offerta più conveniente.

Ai fini del calcolo dei punteggi tecnici ed economici saranno utilizzate le prime due cifre decimali. In caso di un numero di cifre maggiori di due, la Commissione procederà a troncare i valori alla seconda cifra decimale, senza alcun arrotondamento.

COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai Commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene acquisita, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

Il RUP si avvale eventualmente dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dell'anomalia delle offerte.

SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima sessione ha luogo il giorno ed all'ora riportate sul portale

La Piattaforma consente la pubblicità delle sessioni di gara preordinate all'apertura:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche;

e la riservatezza delle riunioni che non sono pubbliche.

VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

il RUP accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14, se necessario;
- d) disporre le eventuali esclusioni dalla procedura di gara, provvedendo alle relative comunicazioni entro un termine non superiore a cinque giorni.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

VALUTAZIONE DELLE BUSTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

La commissione giudicatrice procede all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 20:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;

b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche, e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sulla qualità (punteggio tecnico).

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 3 giorni. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la Commissione procede mediante sorteggio in seduta pubblica ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio tramite piattaforma telematica di gara.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti i prezzi offerti tramite sistema.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica e offerta amministrativa, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo posto a base di gara.

VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.

Saranno considerate sospette di anomalia le offerte che risultano essere pari almeno ai 4/5 del punteggio massimo previsto sia per il criterio qualitativo (punteggio tecnico) e che per quello quantitativo (punteggio economico), qualora ci siano almeno 3 offerte valide nella graduatoria finale.

La stazione appaltante si riserva in ogni caso la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri elementi, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia sospetta di anomalia, il RUP, avvalendosi eventualmente della commissione giudicatrice, ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il concorrente, come già rappresentato nella sez. 17 del presente disciplinare, ha **facoltà** di allegare, in sede di presentazione dell'offerta economica, le giustificazioni relative alle voci di prezzo e di costo. La mancata presentazione anticipata delle giustificazioni non è pertanto causa di esclusione.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Non si procede all'aggiudicazione dell'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.

Non si procede all'aggiudicazione dell'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto. In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice.

OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, detta comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane Spa o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Roma, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2023-2025.

ACCESSO ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nel sistema telematico di e-procurement STELLA, utilizzato per l'espletamento della presente procedura di gara, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

Ai sensi dell'art. 36, comma 6 del Codice, qualora vi siano reiterati rigetti di istanze di oscuramento, la Stazione Appaltante può inoltrare segnalazione all'ANAC la quale può irrogare una sanzione pecuniaria nella misura stabilita dall'articolo 222, comma 9, del Codice, ridotta alla metà nel caso di pagamento entro trenta giorni dalla contestazione.

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo di Roma.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

**PROCEDURA APERTA PER L'ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA DI SISTEMI
MACCHINA REAGENTI PER LA DETERMINAZIONE DELLE PROTEINE SPECIFICHE
PER LE ESIGENZE DELLA RETE DI LABORATORIO DELLA ASL ROMA 1**

ALLEGATO 2 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Il/La sottoscritto/a _____, domiciliato per la carica presso la sede legale sotto indicata, in qualità di _____ e legale rappresentante della _____, con sede in _____, Prov. _____, via _____, n. _____, CAP _____, codice fiscale n. _____ e partita IVA n. _____, presso cui elegge domicilio, di seguito denominata "Impresa",

ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, consapevole delle conseguenze amministrative e delle responsabilità penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, previste dagli articoli 75 e 76 del medesimo Decreto;

Ai fini della partecipazione alla procedura aperta finalizzata all'affidamento in service di strumentazione, reagenti consumabili, accessori e di quanto altro necessario per la determinazione delle proteine specifiche per le esigenze della Rete di laboratorio dell'ASL Roma 1, indetta con

DICHIARA

che l'Impresa partecipa alla gara in qualità di:

- ☐ impresa singola
- ☐ consorzio stabile
- ☐ consorzio tra imprese artigiane
- ☐ consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro
- ☐ GEIE
- ☐ Capogruppo del RTI/consorzio ordinario/Rete d'impresa di concorrenti costituito da *(compilare i successivi campi capogruppo e mandante, specificando per ognuna di esse ragione sociale, codice fiscale e sede)*
- ☐ mandante del RTI/consorzio ordinario/componente Rete d'impresa costituito da *(compilare i successivi campi capogruppo e mandante, specificando per ognuna di esse ragione sociale, codice fiscale e sede)*
 - ☐ (capogruppo)

 - ☐ (mandante)

 - ☐ (mandante)

 - ☐ (mandante)

- ☐ Che la persona di riferimento per la presente procedura di gara è il sig./sig.ra _____ e mail _____

e altresì,

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ¹

1) di:

- ☐ indicare nell'**allegato A** alla presente dichiarazione i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza) dei soggetti di cui all'art. 94, commi 3 e 4, d.lgs. 36/2023, così come individuati dal Comunicato ANAC dell'8 novembre 2017,

ovvero

- ☐ indicare di seguito la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta:

2) che l'Impresa è in possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale necessari per la corretta esecuzione del Servizio, ai sensi dell'articolo 26, comma 1, lettera a), punto 2), D. Lgs. 81/2008;

3) che l'Impresa:

- ☐ non partecipa alla medesima gara in altra forma singola o associata, né come ausiliaria per altro concorrente;
- ☐ partecipa alla medesima gara in altra forma singola o associata, fornendo a tale proposito i seguenti chiarimenti *[Fornire chiarimenti in merito alla mancata sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale, a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti o a dimostrazione che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali]*:

—

—

—

¹ Cancellare tutte le dichiarazioni o dizioni/parti delle dichiarazioni che non interessano.

☐ partecipa alla medesima gara come ausiliaria per il concorrente _____ in quanto l'avvalimento non è finalizzato a migliorarne l'offerta;

- 4) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara
- 5) di aver versato una cauzione provvisoria pari a € _____ comprovata dal/i documento/i allegato/i alla presente dichiarazione,

In caso diritto alla riduzione dell'importo cauzionale, specificare quale/i documento/i si allega/no

- 6) di considerare remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
- a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere svolto il servizio;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
- 7) di accettare il patto d'integrità allegato alla documentazione di gara;
- 8) Di applicare al proprio personale il seguente CCNL(indicare il CCNL applicato) identificato dal codice alfanumerico unico
- 9) di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui agli artt. 7 e da 15 a 22 del medesimo regolamento;
- 10) di dare consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale dell'articolo 24, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti di cui all'articolo 99 del Codice, nonché per le altre finalità previste dal Codice;
- 11) *[in caso di partecipazione di Impresa non residente e priva di stabile organizzazione in Italia]:*
che l'Impresa, in caso di aggiudicazione, si uniformerà alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3, D.P.R. 633/1972 e comunicherà alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- 12) *[in caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia]* di impegnarsi ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17,

comma 2, e 53, comma 3, del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge e di indicare quale proprio domicilio fiscale _____;

13) *[in caso di operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267]* i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare _____, rilasciati dal Tribunale di _____, e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 *bis*, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, **allegando** altresì relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, attestante la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;

14) *[In caso di R.T.I./Consorzio ordinario/GEIE]*

☐ che l'R.T.I./Consorzio ordinario/GEIE è già costituito, come si evince dalla **allegata** copia per immagine (scansione di documento cartaceo)/informatica del mandato collettivo/atto costitutivo;

ovvero

☐ che è già stata individuata l'Impresa a cui, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato collettivo speciale ed irrevocabile con rappresentanza, ovvero l'Impresa che, in caso di aggiudicazione, sarà designata quale referente responsabile del Consorzio, come si evince dalle/a dichiarazioni/dichiarazione congiunta **allegate/a**.

15) *[in caso di Rete d'Impresa]*

☐ che la Rete è dotata di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, d.l. 5/2009, e dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e che la stessa è stata costituita mediante contratto redatto per atto pubblico/scrittura privata autenticata ovvero atto firmato digitalmente a norma dell'articolo 25 del d.lgs. 82/2005, di cui si **allega** copia per immagine (scansione di documento cartaceo)/informatica,
ovvero

☐ che la Rete è priva di soggettività giuridica e dotata di organo comune con potere di rappresentanza ed è stata costituita mediante
o contratto redatto per atto pubblico/scrittura privata autenticata/atto firmato digitalmente a norma dell'articolo 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, di cui si **allega** copia per immagine (scansione di documento cartaceo)/informatica
ovvero

- o contratto redatto in altra forma *[indicare l'eventuale ulteriore forma di redazione del contratto di Rete]* _____ e che è già stato conferito mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza alla impresa mandataria, nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, come si evince dall'**allegato** documento prodotto in copia per immagine (Scansione di documento cartaceo)/informatica,

ovvero [nelle ulteriori ipotesi di configurazione giuridica della Rete]

- ❑ che la Rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza/priva di organo comune di rappresentanza/dotata di organo comune privo dei requisiti di qualificazione richiesti, e che pertanto partecipa nelle forme di RTI:
 - o già costituito, come si evince dalla **allegata** copia per immagine (scansione di documento cartaceo)/informatica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con **allegato** il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete ovvero, qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, con **allegato** mandato avente forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
 - o costituendo e che è già stata individuata l'Impresa a cui, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato collettivo speciale ed irrevocabile con rappresentanza (con scrittura privata ovvero, qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005), come si evince dalle/a dichiarazioni/dichiarazione congiunta **allegate/a**.

16) *[in caso di R.T.I./Consorzio ordinario/Rete d'Impresa/GEIE costituiti o costituendi]* che le Imprese partecipanti al R.T.I./Consorzio/Rete d'Impresa/GEIE eseguiranno i seguenti servizi:

Impresa _____	Servizi _____	% _____

Impresa _____	Servizi _____	% _____

Impresa _____	Servizi _____	% _____

17)[in caso di Consorzio stabile, laddove non concorra con la propria struttura, di consorzio fra imprese artigiane e di rete di imprese dotata di organo comune di rappresentanza e di soggettività giuridica²] che il Consorzio/Rete di impresa partecipa per le seguenti consorziate/Imprese:

_____, lì _____

Il Documento deve essere firmato digitalmente

² Nelle ulteriori ipotesi di configurazione giuridica della Rete il dato deve essere desumibile dalla documentazione richiesta ed allegata.

ALLEGATO A*

* Indicare tutti i soggetti di cui all'art. 94, commi 3 e 4, d.lgs. 36/2023, ovvero del:

- titolare o direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
 - socio amministratore o direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
 - soci accomandatari o direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
 - membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi gli institori e i procuratori generali;
 - componenti degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo;
 - direttore tecnico o socio unico;
 - amministratore di fatto nelle ipotesi di cui ai punti precedenti;
 - amministratori, se si tratta di socio persona giuridica.
- così come individuati dal [Comunicato ANAC dell'8 novembre 2017](#).

Cognome	Nome	Luogo di nascita	Data di nascita	Residenza	Codice fiscale	Carica rivestita

ALLEGATO B

Ulteriori indicazioni necessarie all'effettuazione degli accertamenti relativi alle singole cause di esclusione.

Ufficio/sede dell'Agenzia delle Entrate:

Ufficio di _____, città _____,
Prov. _____, via _____, n. _____, CAP _____ tel. _____,
e-mail _____, PEC _____.

Ufficio della Provincia competente per la certificazione di cui alla legge 68/1999:

Provincia di _____, Ufficio _____, con
sede in _____, via _____, n. _____,
CAP _____, tel. _____, e-mail _____,
PEC _____.

_____, lì _____

Il Documento deve essere firmato digitalmente

**PROCEDURA APERTA PER L'ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA DI SISTEMI
MACCHINA REAGENTI PER LA DETERMINAZIONE DELLE PROTEINE SPECIFICHE
PER LE ESIGENZE DELLA RETE DI LABORATORIO DELLA ASL ROMA 1**

ALLEGATO 5 – SCHEMA DICHIARAZIONI CONCORDATO PREVENTIVO

Il sottoscritto _____ nato il _____ a _____ in qualità di legale
rappresentante dell'Impresa _____ con sede legale in
_____ Partita IVA _____

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole del fatto che, in caso di dichiarazione mendace, saranno applicate le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure concernenti gli appalti pubblici,

DICHIARA

☐ di avere depositato il ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'art. 186-bis R.D. 16 marzo 1942 n. 267, nonché di essere stato autorizzato alla partecipazione a procedure per l'affidamento di contratti pubblici dal Tribunale di _____¹, come da copia allegata, e di non partecipare alla gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese/rete di imprese;

ovvero

☐ di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'art. 186-bis R.D. 16 marzo 1942 n. 267, giusto decreto del Tribunale di _____², come da copia allegata, nonché di non partecipare alla gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese/rete di imprese;

pertanto, al fine di soddisfare i requisiti richiesti dal bando per la partecipazione alla procedura, si avvale della seguente impresa:

Impresa Ausiliaria: _____

Legale rappresentante: _____

Sede Legale: _____

Codice Fiscale _____ P.I. _____

Iscrizione C.C.I.A.A. di _____ n. _____

Requisiti forniti : 1) _____; 2) _____;

Ecc....³

¹ Inserire l'indicazione del Tribunale che ha rilasciato l'autorizzazione nonché numero e data della stessa

² Inserire l'indicazione del Tribunale che ha emesso il decreto nonché numero e data dello stesso

³ La ditta concorrente deve indicare le risorse ed i requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa, nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, che dovranno essere messi a disposizione della Impresa ausiliaria

ED A TAL FINE ALLEGA:

A. una dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria (corredata a pena di esclusione da copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità) con cui il medesimo:

1. attesta il possesso da parte dell'impresa ausiliaria dei requisiti generali richiesti dal D. Lgs 36/2023.
2. attesta il possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e/o tecnico professionale nonché delle certificazioni, richiesti dal bando di gara, di cui l'Impresa concorrente si avvale per poter essere ammessa alla gara;
3. attesta di essere iscritto per attività inerenti i beni oggetto di gara al Registro delle Imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell'UE, in conformità con quanto previsto dal D. Lgs. 36/2023.
4. si obbliga verso la Ditta concorrente e l'A.S.L Roma 1 a fornire i predetti requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto ed a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione della Convenzione, ovvero non sia più in grado per qualsiasi motivo di dare regolare esecuzione ai contratti, rendendosi inoltre responsabile in solido con la Ditta concorrente nei confronti dell'A.S.L Roma 1 in relazione alle prestazioni oggetto dell'appalto;
5. attesta di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata o in R.T.I./Rete di Imprese, né in qualità di ausiliario di altra Impresa concorrente, né si trova in una situazione di controllo, con una delle altre imprese che partecipano alla gara;

B. originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'Impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto ed a subentrare in caso di fallimento nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, o comunque nel caso in cui non sia più in grado, per qualsiasi ragione, di dare regolare esecuzione all'appalto;

ovvero

nel caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo; la Ditta concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva (resa nelle

forme di cui al D.P.R. 445/2000) attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi sopra previsti;

C. originale o copia della relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, lett. d), R.D. 16 marzo 1942 n. 267, che attesta la conformità al piano di risanamento e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

DICHIARA INOLTRE

di aver preso atto che gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell'appaltatore si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

_____, lì _____ .

rappresentante⁴

Firma del legale

⁴ La firma autografa deve essere accompagnata dalla fotocopia di un documento di identità (in corso di validità) del dichiarante

**PROCEDURA APERTA PER L'ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA DI SISTEMI MACCHINA REAGENTI
PER LA DETERMINAZIONE DELLE PROTEINE SPECIFICHE PER LE ESIGENZE DELLA RETE DI
LABORATORIO DELLA ASL ROMA 1**

ALLEGATO 7 – CONTRATTO PRIVACY

ACCORDO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27.4.2016)

TRA

Il titolare del trattamento che, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4, paragrafo 1- punto 7), 24 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (citato, in seguito, come "GDPR"), è l'Azienda Sanitaria Locale Roma 1 (C.F. e P.IVA 13664791004), in persona del Legale Rappresentante, il Direttore Generale Dr. Giuseppe Quintavalle, domiciliato per la sua carica presso la Sede Legale sita in Borgo S. Spirito, 3 - 00193 Roma;

E

il responsabile del trattamento che, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4, paragrafo 1- punto 8), 28 del GDPR, è da individuarsi nel Fornitore

..... (C.F. P.IVA) in quanto tenuto ad effettuare operazioni di trattamento necessarie all'esecuzione (descrizione sommaria delle attività oggetto dell'appalto e delibera di riferimento) disciplinate dai relativi atti di aggiudicazione e dal contratto/Accordo quadro.

Il presente Accordo ha lo scopo di regolamentare, alle condizioni indicate negli articoli del presente atto, i rapporti tra il titolare del trattamento (in breve, di seguito, anche "Titolare") e il succitato Fornitore (citato, di seguito, anche, come "responsabile del trattamento" e, in breve, "RdT" e, altresì, "Fornitore").

Art. 1

Designazione del responsabile del trattamento

1. L'Azienda Sanitaria Locale Roma 1, nella qualità di titolare del trattamento, designa, con la sottoscrizione del presente atto, il Fornitore quale responsabile del trattamento.
2. Il Titolare, con la sottoscrizione del presente atto, conferisce al responsabile del trattamento le seguenti autorizzazioni generali:
 - a) ad effettuare operazioni di trattamento (sui dati personali - e, se necessari alla finalità principale del trattamento, anche particolari - di cui entra in possesso o ai quali ha comunque accesso) necessarie all'adempimento degli obblighi derivanti dall'affidamento e/o comunque funzionali all'esecuzione dell'attività/servizio (finalità principale del trattamento) dedotte nel vigente rapporto contrattuale, con modalità che permettano di identificare, solo in caso di necessità, gli interessati;
 - b) a far ricorso, nel caso in cui sia ammesso il subappalto dagli atti negoziali di riferimento, ad altri responsabili del trattamento (anche se situati all'estero) ai sensi dell'art. 28, paragrafo 2, secondo periodo, del GDPR.

Art. 2

Accettazione della designazione da parte del Fornitore

1. Il Fornitore - nella persona del suo legale rappresentante e/o di persona delegata alla sottoscrizione del presente Accordo che, a tal fine, dichiara, assumendosene la responsabilità a tutti gli effetti di legge, di averne ricevuto potere - nel confermare la diretta e approfondita conoscenza degli obblighi che derivano dal GDPR e dalla normativa italiana sulla protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.) e dal presente Accordo, dichiara di accettare la designazione a responsabile del trattamento di cui al comma 1 dell'art. 1 del presente Accordo e, ai sensi agli effetti degli artt. 4, paragrafo 1- punto 8), 28 del GDPR, si impegna a procedere al trattamento dei dati personali e, se necessari, particolari (entrambi, di seguito citati, come "dati"):
 - a) nei limiti delle autorizzazioni generali di cui al comma 2 dell'art. 1 del presente Accordo;
 - b) per esclusivo conto del Titolare, attenendosi alle istruzioni ricevute dal medesimo Titolare attraverso la presente Accordo o a quelle ulteriori che saranno successivamente impartite;

- c) in esecuzione del vigente rapporto contrattuale con l'Azienda Sanitaria Locale Roma 1, nonché per il tempo strettamente necessario al perseguimento di tale principale finalità o, se imposte dalla vigente legislazione o autorizzate dal Titolare, per altre finalità correlate con la finalità principale;
 - d) conservando, nei confronti del Titolare, l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi, anche di altro Responsabile del trattamento (di seguito, anche, sub-responsabile) di cui, nel caso in cui sia ammesso il subappalto, si avvalga per effettuare il trattamento.
2. Il responsabile del trattamento dichiara di essere consapevole che:
- ulteriore trattamento dei dati non effettuato per conto del Titolare rileva ai sensi e per gli effetti degli artt. 4, paragrafo 1, punto 7), 24 del GDPR e, in tal caso, agirà quale autonomo titolare del trattamento assumendosene l'intera responsabilità nei confronti degli interessati, dell'Autorità di controllo, fatta salva comunque la previsione di cui all'art. 7 del presente Accordo;
 - nell'evenienza indicata nell'art. 1, comma 2, lett. b) del presente Accordo, deve osservare quanto stabilito nell'art. 28, paragrafo 4, del GDPR e, nel caso altro responsabile del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, di conservare nei confronti del Titolare l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dell'altro responsabile.

Art. 3

Istruzioni sul trattamento dei dati

1. Il responsabile del trattamento, con la sottoscrizione del presente Accordo, si impegna ad osservare le istruzioni documentate fornite dal Titolare.
2. Il responsabile del trattamento considera istruzioni documentate le pattuizioni previste dal rapporto contrattuale in essere, dagli eventuali suoi allegati o atti correlati ai quali le relative parti hanno fatto espresso rinvio nonché ogni altra eventuale comunicazione scritta del Titolare concernente le modalità di trattamento dei dati da parte del responsabile del trattamento e, soprattutto, le seguenti:
 - a) informare il Titolare qualora ritenga che un'istruzione impartitagli da quest'ultimo violi il GDPR o altre disposizioni europee o nazionali relative alla protezione dei dati;
 - b) trattare i dati nel pieno rispetto del GDPR e di ogni altra vigente normativa in materia di protezione dei dati;
 - c) adottare tutte le misure di cui all'art. 32 del GDPR in modo da garantire la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati personali trattati, tenendo conto, se necessari a conformare il trattamento o ad elevarne la relativa sicurezza, anche dei provvedimenti, tempo per tempo, emanati dall'Autorità di Controllo, consultabili sul portale internet istituzionale di questa ultima (<https://www.garanteprivacy.it>) e che comunque, possono essere forniti, previa richiesta, dal responsabile della protezione dei dati di questa Azienda Sanitaria (tel. 0633062792; dpo@aslroma1.it);
 - d) rispettare, in ogni caso, la dignità degli interessati, osservando sia principi del trattamento di cui all'art. 5 del GDPR sia adottando ogni necessaria cautela e accorgimento riferibile al contesto del trattamento, tra cui, se applicabili, si indicano, esemplificativamente, le cautele e gli accorgimenti disposti dal Garante per la protezione dei dati personali: per i luoghi di cura, il provvedimento del 9 novembre 2005 (doc. web n. 1191411); per la consegna presidi sanitari al domicilio dell'interessato, il provvedimento 21 novembre 2013 (doc. web n. 2803050);
 - e) compiere le sole operazioni di trattamento funzionali, nei limiti di stretta pertinenza e non eccedenza, all'esecuzione dell'attività/servizio (finalità principale del trattamento), con modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità e, in tal ultimo caso, con modalità e adozione di accorgimenti e misure tecniche e organizzative tali da assicurare che il livello di protezione dei diritti e delle libertà delle persone fisiche garantito dal GDPR non venga mai compromesso, anche al fine di evitare che il trattamento possa arrecare danno agli interessati;
 - f) utilizzare i dati per finalità strettamente correlate alla finalità principale del trattamento se imposte dalla normativa vigente o, diversamente, se autorizzate dal Titolare;
 - g) non utilizzare i dati per altre finalità (es. ricerca scientifica, marketing, ecc.);

- h) fornire assistenza al Titolare, per quanto di competenza e nella misura in cui ciò sia possibile, per garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del GDPR, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento, come (esemplificativamente):
- tutte le informazioni necessarie per dimostrare la conformità del trattamento, anche relativamente alla sicurezza, al GDPR e il rispetto degli obblighi stabiliti dal relativo articolo 28 e dal presente Accordo;
 - tutte le informazioni necessarie a fornire adeguato riscontro degli interessati o ad adempiere ad obblighi stabiliti dalla normativa vigente nei confronti dell'Autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati personali);
- i) mantenere la riservatezza dei dati ovvero non renderli pubblici, diffonderli o divulgarli, anche dopo la cessazione del rapporto contrattuale/convenzionale di riferimento, come, parimenti, mantenere la riservatezza sulle misure intraprese per proteggerli;
- j) designare le persone autorizzate al trattamento e garantire che tali persone siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
- k) individuare, ove necessario, i soggetti da nominare quali Amministratori di sistema e, in tal caso, garantire e rispettare quanto stabilito nel provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 (pubblicato in G.U. n. 300 del 24 dicembre 2008) modificato in base al provvedimento del 25 giugno 2009 (pubblicato in G.U. n. 149 del 30 giugno 2009);
- l) far osservare alle persone autorizzate le istruzioni sul corretto trattamento o, se del caso, chiederne ulteriori al Titolare nonché vigilare sulla correttezza delle operazioni di trattamento;
- m) gestire, nel caso in cui sia previsto dall'atto di affidamento del servizio e/o da eventuali susseguenti connessi accordi, le credenziali informatiche del personale autorizzato dal titolare, i cui nominativi, con descrizione dei connessi profili di autorizzazione (ambito di trattamento consentito e relative operazione da abilitare), verranno comunicati al responsabile del trattamento da Responsabili/Direttori di Unità Operative che compongono la struttura organizzativa dello stesso Titolare;
- n) fornire agli interessati l'informativa sul trattamento dei dati personali (contenente gli estremi identificativi del responsabile del trattamento e quelli del Titolare), salvo che al riguardo non debba provvedervi direttamente il Titolare;
- o) acquisire dagli interessati la debita autorizzazione (consenso) al trattamento (salvo che al riguardo non debba provvedervi direttamente il Titolare), impegnandosi altresì, a non acquisire ulteriori consensi non necessari al trattamento e che possono avere effetti pregiudizievoli all'eventuale fruizione di servizi che il Titolare, tramite il responsabile del trattamento, deve fornire agli stessi interessati;
- p) tenere e aggiornare il registro delle attività di trattamento, salvo quanto stabilito dall'art. 30, paragrafo 5, del GDPR Ue 2016/679 e, in tal caso, dandone adeguata motivazione al Titolare;
- q) comunicare prontamente al Titolare ogni notizia rilevante che possa incidere sul trattamento dei dati personali, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, liquidazione, fallimento, fusione, accorpamento societario, ricorso ad altri subfornitori (di seguito, sub-responsabili del trattamento) e, senza ingiustificato ritardo, comunicare qualsivoglia violazione di dati personali e, in tal caso, le misure adottate per limitare e/o evitare effetti pregiudizievoli nei confronti degli interessati, fornendo ogni collaborazione al Titolare;
- r) non comunicare i dati, oggetto del trattamento, a terzi (salvo che tale operazione non sia consentita da disposizione di legge o dal titolare del trattamento) né cedergli, in alcun modo, i dati;
- s) designare, nel caso in cui sia ammesso il subappalto dagli atti negoziali di riferimento, i subfornitori (anche se situati all'estero) quali altri responsabili del trattamento (sub-responsabili del trattamento) e far assumere agli stessi, mediante sottoscrizione di appositi atti giuridici o contratti, i medesimi obblighi in materia di protezione dei dati personali cui si è impegnato, con imposti, tramite il presente Accordo, quale al responsabile (iniziale) del trattamento; (Fornitore);
- t) informare il Titolare di aver fatto ricorso a sub-responsabili del trattamento, anche se situati all'estero, conformemente a quanto previsto dall'art. 28, paragrafo 2, secondo periodo, del GDPR.

Art. 4

Eventuale trasferimenti di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali

1. Il trasferimento di dati extra UE è ammesso se la Commissione Europea ha stabilito che il paese terzo, un territorio o uno o più settori specifici all'interno del paese terzo o verso organizzazione internazionale (ONU, Unesco, ecc.) garantiscono un livello di protezione adeguato.
2. Il trasferimento di dati extra UE è, altresì, ammesso se il responsabile del trattamento è in grado di fornire garanzie adeguate, ovvero sia in grado di comprovare la validità di uno degli strumenti previsti dall'art. 46 del GDPR (es. clausole standard approvate dalla Commissione Europea - cd. standard contract clauses; le norme vincolanti di impresa o Binding Corporate Rules; i codici di condotta; i meccanismi di certificazione) e garantire che gli Interessati dispongano di diritti azionabili e mezzi di ricorso effettivi ai sensi del GDPR e, per ottenere tale risultato, implementare, se del caso, misure aggiuntive tecniche (crittografia, separazione del trattamento, pseudonimizzazione) e organizzative (politica interna, trasparenza, procedure) che dovranno essere documentate e giustificate. Nel caso in cui l'adozione di tali misure non si riveli sufficiente a ridurre i rischi derivanti dal trasferimento il medesimo non dovrà essere effettuato o, se già attuato, dovrà sospendersi.

Art. 5

Diritti del Titolare

1. Il Titolare ha diritto:
 - a. al puntuale ed esatto adempimento di tutti gli obblighi, stabiliti dal GDPR, gravanti sul RdT e dal presente Accordo;
 - b. al puntuale ed esatto adempimento delle legittime istruzioni contenute nel presente Accordo e nelle istruzioni successivamente impartite;
 - c. di reclamare la parte del risarcimento corrispondente alla parte di responsabilità imputabile al RdT e agli eventuali sub-responsabili del trattamento cui, nei casi consentiti, abbia fatto ricorso per effettuare operazioni di trattamento, anche all'estero;
 - d. all'immediata restituzione dei dati personali oppure, a sua scelta, alla conclusione dell'attività di cui al vigente rapporto contrattuale oppure, a richiesta, alla loro integrale cancellazione e, in entrambi i casi, al rilascio contestuale di attestazione scritta che presso lo stesso RdT non ne esiste alcuna copia. In caso di richiesta scritta del Titolare, il RdT è tenuto ad indicare le modalità tecniche e le procedure utilizzate per la cancellazione/distruzione. Con riferimento all'obbligo di restituzione dei dati, il RdT si obbliga ad utilizzare formati standard ed interfacce che facilitino l'interoperabilità e la portabilità dei dati.

Art. 6

Istanze degli interessati

1. Qualora il responsabile del trattamento riceva richieste provenienti dagli Interessati, finalizzate all'esercizio dei loro diritti, esso dovrà:
 - darne tempestiva comunicazione scritta al Titolare a mezzo posta elettronica certificata, allegando copia delle richieste ricevute;
 - coordinarsi, ove necessario e per quanto di propria competenza, con le funzioni aziendali designate dal Titolare per gestire le relazioni con gli Interessati;
 - assistere e supportare il Titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di soddisfare l'obbligo dell'Azienda di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti degli Interessati (negli ambiti e nel contesto del ruolo ricoperto e in cui opera il Fornitore).

Art. 7

Manleva e responsabilità per violazione di dati personali

1. Il Responsabile del trattamento, in caso di violazione delle disposizioni contenute nel presente atto relativamente alle finalità e modalità di trattamento dei dati, di azione contraria alle istruzioni ivi contenute o in caso di mancato adempimento agli obblighi specificatamente diretti al Responsabile del trattamento dei dati dal GDPR, si impegna a mantenere indenne il Titolare da ogni danno, costo od onere di qualsiasi genere e natura, nonché da ogni contestazione, azione o pretesa avanzate nei confronti del Titolare da parte degli interessati e/o di qualsiasi altro soggetto e/o Autorità. Ciò vale anche nei casi di eventuale illiceità o illegittimità

delle operazioni di trattamento di dati personali che siano imputabili a fatto, comportamento o omissione da parte di suoi dipendenti e/o collaboratori o di eventuali suoi sub-responsabili.

2. Il Titolare dà atto che il Responsabile del trattamento è esonerato dalla responsabilità se dimostra che l'evento dannoso non gli è in alcun modo imputabile, come descritto all'art. 82.3 GDPR.
3. Fatti salvi gli articoli 82, 83 e 84 del GDPR, se il responsabile del trattamento viola il RGPD o il presente Accordo, determinando le finalità e i mezzi del trattamento, è considerato autonomo titolare del trattamento.

Art. 8

Durata

1. La designazione e le relative autorizzazioni al trattamento dei dati, per conto del Titolare, hanno efficacia limitata al solo ed esclusivo periodo intercorrente tra la data di stipulazione del presente Accordo e la conclusione dell'attività di cui al vigente rapporto contrattuale, salvi gli specifici obblighi che per loro natura sono destinati a permanere in base ad una specifica disposizione nazionale o dell'Unione europea.
2. Qualora l'attività/servizio dedotto nel rapporto contrattuale non venga più fornita o cessi, per qualsiasi motivo, il presente Accordo si intenderà automaticamente risolto di diritto, senza bisogno di comunicazioni, disdette o revoche, e l'autorizzazione al trattamento dei dati si intende cessata.

Art. 9

Rinunce

1. Resta inteso che il presente Accordo non comporta alcun diritto per il responsabile del trattamento a uno specifico compenso o indennità o rimborso per l'attività svolta né ad un incremento del compenso spettante allo stesso in virtù delle relazioni contrattuali con il Titolare o con sub-responsabili del trattamento.

Art. 10

Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dalla presente Accordo si rinvia alle disposizioni generali vigenti ed applicabili in materia di protezione dei dati personali.
2. Sono valide le definizioni ed i principi del trattamento di cui, rispettivamente, agli artt. 4 e 5 del GDPR.
3. Il Titolare si riserva in ogni caso la facoltà di rivedere le condizioni del presente Accordo laddove la normativa subisse una significativa riforma, dandone tempestiva comunicazione al responsabile del trattamento.

Roma,

Il responsabile del trattamento

Il titolare del trattamento
Azienda Sanitaria Locale Roma 1
Il Legale Rappresentante
Il Commissario Straordinario
Dr. Giuseppe Quintavalle

**PROCEDURA APERTA PER L'ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA DI SISTEMI MACCHINA REAGENTI
PER LA DETERMINAZIONE DELLE PROTEINE SPECIFICHE PER LE ESIGENZE DELLA RETE DI
LABORATORIO DELLA ASL ROMA 1**

ALLEGATO 10 – PATTO D'INTEGRITÀ

Questo documento costituisce parte integrante del bando.

Questo Patto d'Integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 1 e le imprese concorrenti di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l'espresso impegno anti-corruzione, di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione dell'appalto.

Il personale e i collaboratori dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 1 e delle Imprese concorrenti, sono consapevoli del presente Patto d'Integrità, il cui spirito condividono pienamente, nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto di questo Patto.

Il Fornitore in particolare dichiara:

- di impegnarsi a rispettare tutte le previsioni contenute nel Disciplinare di gara e suoi allegati;
- di impegnarsi, qualora partecipi alla procedura di acquisto contemporaneamente ad altro/i soggetto/i rispetto al/i quale/i si trovi in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile, ad indicare all'Azienda Sanitaria Locale Roma 1 quale/i sia/no tale/i soggetto/i, dichiarando di aver formulato autonomamente l'offerta e allegando documentazione idonea a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta;
- che non ha concluso né concluderà con altri operatori economici alcun tipo di accordo volto ad alterare o limitare la concorrenza, ovvero a determinare un unico centro decisionale ai fini della partecipazione alla gara e nella formulazione dell'offerta;
- di impegnarsi a segnalare all'Azienda Sanitaria Locale Roma 1 a qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della procedura di gara e/o durante l'esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto.

Il Fornitore prende nota e accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con questo Patto di Integrità comunque accertato dall'Azienda Sanitaria Locale Roma 1, potranno essere applicate le seguenti sanzioni:

- esclusione dalla procedura di gara e escussione della cauzione provvisoria, fatto salvo il risarcimento per maggior danno;
- risoluzione del Contratto fatto salvo il risarcimento per maggior danno.

Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del Contratto.

Ogni controversia relativa all'interpretazione, ed esecuzione del presente Patto d'Integrità sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria del Foro di Roma.



**PROCEDURA APERTA PER L'ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA DI SISTEMI MACCHINA REAGENTI PER LA
DETERMINAZIONE DELLE PROTEINE SPECIFICHE PER LE ESIGENZE DELLA RETE DI LABORATORIO DELLA ASL ROMA 1**

**ALLEGATO 13.2
CRITERI VALUTATIVI**

OPERATORE ECONOMICO _____

Il Sottoscritto _____ nella sua qualità di
Legale Rappresentante/procuratore della società

- ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci e/o formazione di atti falsi e/o uso degli stessi.

- consapevole che, qualora fosse accertata ai sensi e per gli effetti dell'art. 71 e 75 del D.P.R. 445/2000, la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, l'impresa qui rappresentata verrà esclusa dalla procedura di gara per la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima; inoltre, qualora la non veridicità

del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la sottoscrizione e l'inizio dell'esecuzione del contratto, quest'ultimo potrà essere risolto di diritto dalla Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 1456 c.c.

DICHIARA

		Punti	Modalità attribuzione punteggio	devono essere necessariamente inseriti i riferimenti specifici (Es: titolo documento, pagina, capitolo, etc., dove emerge chiaramente il possesso dell'elemento dichiarato o deve è riportato la relazione nel caso di criteri discrezionali		
1	Descrizione della modalità di gestione, tempi di implementazione del sistema offerto, razionalizzazione degli spazi: devono essere riportati tempi, le fasi e modalità funzionali all'implementazione del nuovo sistema descrivendo inoltre la fase di transizione (D)	6	-----			
2	Maggiore produttività delle apparecchiature offerte rispetto alla richiesta (100) calcolata sulla base del numero/ora di campioni gestiti (Q)	3	Indicare valore			
3	Caricamento in continuo dei reagenti senza interruzione del ciclo analitico (T)	2	<table><tr><td>SI</td><td>NO</td></tr></table>	SI	NO	
SI	NO					
4	Presenza di cuvette di lettura monouso (T)	4	<table><tr><td>SI</td><td>NO</td></tr></table>	SI	NO	
SI	NO					
5	Caricamento in continuo delle cuvette (T)	4	<table><tr><td>SI</td><td>NO</td></tr></table>	SI	NO	
SI	NO					
6	Maggior numero di cuvette caricabili a bordo (Q)	4	Q			
7	Reagenti refrigerati a bordo (T)	4	<table><tr><td>SI</td><td>NO</td></tr></table>	SI	NO	
SI	NO					
8	Maggior numero di posizioni reagenti (Q)	4	Indicare valore			
9	Ago dedicato per campioni e reagenti	2	<table><tr><td>SI</td><td>NO</td></tr></table>	SI	NO	
SI	NO					
10	Capacità di gestione dell'eccesso di antigene (D)	6	-----			
11	Catene leggere libere kappa e lambda con anticorpi	6	<table><tr><td>SI</td><td>NO</td></tr></table>	SI	NO	
SI	NO					

		Punti	Modalità attribuzione punteggio	devono essere necessariamente inseriti i riferimenti specifici (Es: titolo documento, pagina, capitolo, etc., dove emerge chiaramente il possesso dell'elemento dichiarato o deve è riportato la relazione nel caso di criteri discrezionali
	policlonali (T)			
12	Maggiori stabilità delle calibrazioni (Q)	4	Indicare valore temporale	
13	Riconoscimento di un valore di riferimento nelle Linee Guida Internazionali (International Myeloma Working Group) per il test catene leggere libere (T)	4	☐ SI ☐ NO	
14	Manutenzione giornaliera: tempi e modalità di svolgimento delle attività previste a carico degli operatori del Laboratorio (TSLB): (D)	2		
15	Offerta completa di tutte le determinazioni i richieste (T)	5	☐ SI ☐ NO	
16	Manutenzione periodica: tempi e modalità di svolgimento delle attività previste a carico degli operatori del Laboratorio (TSLB): (D)	2		
17	Presenza di supporto telefonico remoto 6/7 giorni a settimana per assistenza sul sistema (T)	2	☐ SI ☐ NO	
18	Assistenza tecnica: Tempo di risoluzione massimo in caso di malfunzionamento, risolvendo il problema o fornendo uno strumento sostitutivo (D)	6		

**DIPARTIMENTO DEI LABORATORI
UOC Patologia Clinica
Direttore Dr.ssa Marina Vitillo**

Protocollo 0158048
Tipo Interno Data 25/09/2025
Classificazione 01 06 05

c.a.

Dr.ssa C. Franco – Direttore UOC ABS

Dr.ssa S. Caldarini – UOSD PAMSS

e pc

Dr.ssa R. Pavan – Direttore UOC Area del Farmaco

Ing. S. Sergio – Direttore UOC Ingegneria Clinica

Dr M. Meledandri – Direttore Dipartimento dei Laboratori

OGGETTO: FORNITURA DI UN SISTEMA MACCHINA REAGENTI PER LA DETERMINAZIONE DELLE PROTEINE SPECIFICHE PER LE ESIGENZE DELLA UOC PATOLOGIA CLINICA DELLA ASL ROMA 1 – richiesta indizione gara

Con riferimento al prot. 125719 del 22 luglio scorso, non avendo ricevuto osservazioni alla bozza di capitolato inviata in data 8.09, si allega la documentazione tecnica necessaria per procedere all'indizione della procedura finalizzata all'acquisizione della fornitura in oggetto.

L'importo quinquennale da porre a base d'asta è pari a € 1.050.000,00.

Documenti allegati:

- Capitolato tecnico
- Criteri valutativi
- Disciplinare Tecnico ASL Roma 1 – 2025
- Comunicazione 8.09.2025

Distinti saluti.

Il Direttore
UOC Patologia Clinica
Dr.ssa Marina Vitillo

**PROCEDURA APERTA PER L'ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA DI SISTEMI MACCHINA
REAGENTI PER LA DETERMINAZIONE DELLE PROTEINE SPECIFICHE PER LE ESIGENZE
DELLA RETE DI LABORATORIO DELLA ASL ROMA 1**

ALLEGATO 6

MODULO ATTESTAZIONE PAGAMENTO BOLLO

**MODULO PER L'ATTESTAZIONE DI PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO CON
CONTRASSEGNO TELEMATICO PER LA PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA DI
PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI GARA**

Il sottoscritto, consapevole che le false dichiarazioni, la falsità degli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale (Art. 75 e 76 dpr 28.12.2000 n. 445) **trasmette la presente dichiarazione, attestando ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n. 445 quanto segue:**

Spazio per l'apposizione del contrassegno telematico

Cognome		Nome	
Nato a	Prov.:	II	
Residente in	Prov.:	CAP	
Via/Piazza		N.	
Tel.	Fax	Cod. Fisc.	
IN QUALITÀ DI			
☐ Persona fisica		☐ Procuratore speciale	
☐ Legale rappresentante della Persona giuridica			
DICHIARA			
☐ che, ad integrazione del documento, l'imposta di bollo è stata assolta in modo virtuale tramite apposizione del contrassegno telematico su questo cartaceo trattenuto, in originale, presso il mittente, a disposizione degli organi di controllo. A tal proposito dichiara inoltre che la marca da bollo di euro 16,00 applicata ha: IDENTIFICATIVO n. _____ e data _____			
☐ di essere a conoscenza che l'ASL Roma 1 potrà effettuare controlli sulle pratiche presentate e pertanto si impegna a conservare il presente documento e a renderlo disponibile ai fini dei successivi controlli.			

Luogo e data

Firma digitale

AVVERTENZE:

1) Il presente modello, provvisto di contrassegno sostitutivo del bollo deve essere debitamente compilato e sottoscritto con firma digitale del dichiarante o del procuratore speciale ed inserito nella busta amministrativa virtuale, come indicato nel paragrafo "Documentazione a corredo" del Disciplinare di gara.

**PROCEDURA APERTA PER L'ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA DI SISTEMI MACCHINA REAGENTI
PER LA DETERMINAZIONE DELLE PROTEINE SPECIFICHE PER LE ESIGENZE DELLA RETE DI
LABORATORIO DELLA ASL ROMA 1**

AII. 9 SCHEMA DI CONTRATTO

TRA

L'ASL Roma 1 (C.F. 13664791004), con sede legale in Borgo Santo Spirito, 3 00193 ROMA nella persona del Legale Rappresentante Dott. _____, nato/a _____, Prov. _____, il _____ autorizzata alla stipula del presente contratto in virtù dei poteri conferitigli con _____, nel seguito "Amministrazione",

E

L'impresa _____, C.F. _____ n. _____, Partita IVA n. _____, con sede in _____ Via/Piazza _____, n. _____, CAP _____, iscritta nel Registro delle Imprese di _____, al n. _____, tenuto dalla C.C.I.A.A. di _____, Registro Imprese _____, nel seguito "Fornitore", nella persona di _____, nato a _____, il _____, in qualità di _____, autorizzata alla stipula del presente Contratto in virtù dei poteri conferitigli da _____,

PREMESSO CHE

- a. L'ASL Roma 1, con Deliberazione n. del _____ ha indetto una procedura di gara per l'acquisizione della fornitura in service di strumentazione reagenti consumabili, accessori e di quanto altro necessario per la determinazione delle proteine specifiche per le esigenze della Rete di laboratorio dell'ASL Roma 1.
- b. con Deliberazione n. del _____ il Fornitore è risultato aggiudicatario della procedura di gara;
- c. il Fornitore ha prestato cauzione sotto forma di _____ per un importo pari a _____ Euro;
- d. il Fornitore, sottoscrivendo il presente contratto, dichiara che quanto risulta nello stesso, nonché nel Disciplinare di gara e relativi allegati e nel Capitolato tecnico e relativi allegati definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni contrattuali e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione dello stesso;
- e. il Fornitore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di legge, di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e di avere particolarmente considerato quanto

stabilito e convenuto con le relative clausole, in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce presente contratto;

TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI, COME SOPRA RAPPRESENTATE, CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1

Norme regolatrici e disciplina applicabile

1. Le Parti convengono che le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, il Bando di Gara, il Disciplinare di gara con i relativi allegati, l'Offerta Tecnica e tutti gli elaborati che la costituiscono e l'Offerta Economica costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
2. L'esecuzione del rapporto contrattuale è, pertanto, regolato:
 - dalle clausole del presente contratto, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali
 - dalle disposizioni anche regolamentari in vigore per le Aziende Sanitarie, di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza;
 - dalle disposizioni di cui al D.lgs. 36/2023 (nel seguito "Codice"), e comunque dalle norme di settore in materia di appalti pubblici;
 - dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
3. In caso di discordanza o contrasto ovvero di omissioni, gli atti ed i documenti di gara prevarranno sugli atti ed i documenti prodotti dal Fornitore nella medesima sede, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate da quest'ultimo ed espressamente accettate dall'Amministrazione.
4. Le clausole del presente contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che, in tal caso, il Fornitore rinuncia ora per allora a promuovere eventuali azioni volte all'incremento del corrispettivo pattuito ovvero ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o risolvere il rapporto contrattuale.

Articolo 2

Oggetto

Il contratto disciplina le modalità esecutive concernenti l'affidamento della fornitura in service di strumentazione reagenti consumabili, accessori e di quanto altro necessario per la determinazione delle proteine specifiche per le esigenze della Rete di laboratorio dell'ASL Roma 1.

Con il presente contratto il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti dell'Amministrazione ad eseguire le prestazioni, così come dettagliatamente descritte nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica e loro allegati, il tutto nei limiti dell'importo del valore economico complessivo pari ad Euro _____, __, senza IVA.

Tale importo economico complessivo è stato calcolato sulla base dell'offerta economica presentata dal Fornitore in sede di gara.

Articolo 3

Durata del contratto

1. Il presente Contratto ha una durata di 60 (sessanta) mesi decorrenti dalla data della relativa stipula-
2. La durata del Contratto potrà essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori 6 (sei) mesi, azionando con comunicazione da inviare al Fornitore, con almeno 3 mesi di anticipo rispetto alla scadenza, a condizione che, alla scadenza del termine, non sia esaurito l'importo massimo spendibile per ogni lotto.

Articolo 4

Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del rapporto contrattuale, integralmente e a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e in conformità alle condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella documentazione di gara e nell'offerta tecnica e loro allegati, pena l'applicazione delle penali di cui oltre e/o la risoluzione di diritto del contratto.
3. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente all'aggiudicazione.
4. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

5. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dall'Amministrazione e da terzi autorizzati.

Articolo 5

Obbligazioni specifiche del Fornitore

1. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente contratto, a:
- a. adottare, nell'esecuzione di tutte le attività, le modalità atte a garantire la vita e l'incolumità dei propri dipendenti, dei terzi e dei dipendenti dell'Amministrazione, coerentemente con quanto previsto dal D.lgs. 81/2008 e s.m. in materia di sicurezza sul lavoro e rischi da interferenza, nonché ad evitare qualsiasi danno ai locali, a beni pubblici o privati;
 - b. osservare, integralmente, tutte le leggi, norme e regolamenti di cui alla vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e a verificare che anche il personale rispetti integralmente le disposizioni di cui sopra;
 - c. erogare le prestazioni oggetto del Contratto e quelle connesse, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nel Contratto e negli Atti di gara e nell'offerta tecnica e loro allegati;
 - d. manlevare e tenere indenne l'Amministrazione, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dallo svolgimento delle prestazioni oggetto del Contratto ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
 - e. predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
 - f. comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute;
 - g. utilizzare, per l'erogazione delle prestazioni, personale abilitato ai sensi di legge nei casi prescritti e munito di preparazione professionale. A tal fine il Fornitore si impegna ad impartire un'adeguata formazione/informazione al proprio personale sui rischi specifici, propri dell'attività da svolgere e sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela ambientale;
 - h. controllare che il personale addetto mantenga un contegno decoroso, irreprensibile, riservato, corretto e disponibile alla collaborazione. Allo stesso tempo il Fornitore assicura che farà divieto ai propri dipendenti di utilizzare apparecchiature d'ufficio di proprietà dell'Amministrazione (telefoni, PC, ecc.), di aprire cassette o armadi, di maneggiare carte, di prendere visione di documenti se non per motivi strettamente legati all'attività cui sono

preposti. Il Fornitore istruirà, inoltre, il personale a mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze concernenti l'organizzazione e l'andamento dell'Amministrazione.

- i. osservare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale, operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dall'Amministrazione, per quanto di rispettiva ragione;
- j. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle spese di pubblicazione di gara, nonché le relative modalità di pagamento, da liquidarsi entro 30 giorni dalla stipula del contratto, pena l'avvio di forme di recupero coattivo, anche mediante parziale escussione della garanzia definitiva in quanto specifico inadempimento della prestazione contrattuale.

Articolo 6

Verifica e controllo quali/quantitativo

1. Anche ai sensi degli artt. 113 e 116 del Codice, il Fornitore si obbliga a consentire all'Amministrazione, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa.
2. Il Fornitore, si impegna ad inviare su richiesta dell'Ente, un report contenente:
 - valore delle fatture inviate all'Amministrazione;
 - dettaglio delle prestazioni erogate;
 - ogni altra informazione richiesta dall'Amministrazione.
3. Resta inteso che l'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere la consegna di report contenenti informazioni aggiuntive a quelle sopra elencate.
4. Qualora le prestazioni rese non siano rispondenti agli standard quali/quantitativi stabiliti, il Direttore dell'esecuzione del contratto o persona da lui delegata, in caso di non conformità grave contatta il Referente indicato del Fornitore richiedendo l'immediato intervento risolutivo e contestualmente compila il modulo di non conformità.
5. Qualora la qualità rilevata a seguito dei suddetti controlli risulti insufficiente, rispetto agli standard stabiliti, verranno applicate le penalità previste nel presente contratto.
6. Tali penalità verranno comminate anche in caso di mancata effettuazione delle prestazioni o di esecuzione difforme nelle modalità e nei tempi rispetto a quelle concordate.

Articolo 7

Corrispettivi

1. I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dall'Amministrazione per l'affidamento della fornitura oggetto del presente Contratto sono determinati sulla base dei prezzi netti espressi nell'offerta economica.
2. I predetti corrispettivi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo non potrà vantare alcun diritto nei confronti dell'Amministrazione.
3. Tutti gli oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del rapporto contrattuale e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi e remunerati nel corrispettivo contrattuale. Tale corrispettivo sarà quindi considerato remunerativo di ogni prestazione effettuata dal Fornitore in ragione del presente appalto.
4. Qualora nel corso di esecuzione del contratto si verifichi una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo della fornitura superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alla prestazione principale. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si tiene conto dell'indice ISTAT FOI Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Articolo 8

Fatturazione e pagamenti

1. Le fatture dovranno essere emesse con cadenza mensile e comunque successivamente alla singola consegna.
2. Le fatture relative ai corrispettivi di cui al precedente articolo dovranno essere emesse secondo le modalità stabilite dal Regolamento approvato con Decreto del Commissario Ad Acta n. U00247 del 21 marzo 2019 *"Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Aziende Ospedaliere Universitarie, IRCSS pubblici, dell'Azienda ARES 118 e della Fondazione Policlinico Tor Vergata"*. Le parti contraenti, sottoscrivendo il presente contratto, accettano pienamente il contenuto del suddetto regolamento e si obbligano ad applicarlo in ogni sua parte.
3. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore, intestata all'Amministrazione e trasmessa esclusivamente in formato elettronico ai sensi del D.M. 55 del 3 aprile 2013, dovrà contenere il riferimento al presente contratto e al numero di ordine generato dalla procedura amministrativo contabile, al CIG e alle prestazioni cui si riferisce e relativi prezzi.
4. Il Fornitore si obbliga a presentare un rendiconto di tutte le attività svolte nel corso del periodo di riferimento. Il rendiconto deve essere approvato dall'Amministrazione al fine di autorizzare l'emissione della relativa fattura. Qualora lo ritenesse necessario, può richiedere al Fornitore

l'integrazione della documentazione. Il Fornitore sarà tenuto a soddisfare la richiesta che deve approvare il rendiconto. L'importo della fattura potrà essere decurtato delle eventuali penali applicate e determinate nelle modalità descritte nell'articolo "Penali".

5. L'importo delle predette fatture è corrisposto dopo l'avvenuto riscontro regolare della fattura, sul conto corrente indicato all'articolo seguente.
6. Rimane inteso che l'Amministrazione, prima di procedere al pagamento del corrispettivo, acquisirà di ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità del Fornitore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Si applicano le previsioni di cui all'art. 11, comma 6 del Codice.
7. In difetto di tempestiva comunicazione della variazione delle modalità di accredito di cui all'art. 10, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
8. Resta tuttavia espressamente inteso che per nessun motivo, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere l'erogazione delle prestazioni e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nel Contratto. Il Fornitore che procederà ad interrompere arbitrariamente le prestazioni contrattuali sarà considerato diretto responsabile degli eventuali danni causati all'Amministrazione e dovuti da tale interruzione.

Articolo 9

Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa

1. Il Fornitore si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m., pena la nullità assoluta del presente Contratto.
2. Gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche sono _____.
3. Il Fornitore si obbliga a comunicare all'Amministrazione le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all'art. 3, comma 7, L. 136/2010.
4. Qualora le transazioni relative al Contratto siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, il presente Contratto è risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010.
5. Il Fornitore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.

6. Il Fornitore, il subappaltatore o subcontraente, che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione all'Amministrazione ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stessa.
7. Con riferimento ai subcontratti, il Fornitore si obbliga a trasmettere all'Amministrazione, oltre alle informazioni di cui all'art. 119 del Codice, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. È facoltà dell'Amministrazione richiedere copia del contratto tra il Fornitore ed il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato.

Articolo 10

Trasparenza

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
- dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del contratto;
 - dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;
 - si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare e a rendere meno onerosa l'esecuzione e la gestione della presente fornitura rispetto agli obblighi assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del rapporto contrattuale, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c., per fatto e colpa del Fornitore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Articolo 11

Penali

1. Qualora durante l'esecuzione del contratto si verificassero inadempienze nell'osservanza delle clausole contrattuali o rilievi per negligenza nell'espletamento delle prestazioni, all'Amministrazione, previa contestazione a mezzo PEC, potrà diffidare il Fornitore all'esatta esecuzione del contratto. Il Fornitore dovrà produrre, entro e non oltre 5 giorni lavorativi, successivi alla suddetta contestazione le proprie giustificazioni scritte. Ove le suddette

giustificazioni non pervengano ovvero all'Amministrazione non le ritenga condivisibili si potrà procedere ad applicare le penali come riportato nel capitolato tecnico.

2. Per tutti i punti la verifica di non conformità sull'esecuzione delle prestazioni deve essere attuata nel rispetto della regola del contraddittorio con il rappresentante del Fornitore; in caso di rifiuto la contestazione può essere comunicata anche via PEC con la conseguente esecuzione d'ufficio della penale.
3. L'Amministrazione potrà applicare le penali nella misura massima del 10% del valore del contratto.
4. L'applicazione delle penali non esclude peraltro qualsiasi altra azione legale che l'Amministrazione intenda eventualmente intraprendere fino ad arrivare alla risoluzione del contratto per gravissime inadempienze o irregolarità.
5. I danni arrecati dal Fornitore alla proprietà dell'Amministrazione verranno contestati per iscritto a mezzo PEC. Qualora l'Amministrazione non accogliesse le giustificazioni addotte dall'impresa ovvero l'impresa stessa non provvedesse al ripristino del bene, nei termini fissati, vi provvederà l'Amministrazione addebitando le spese al Fornitore.
6. L'importo derivante dall'applicazione di penalità, sanzioni e dalle spese sostenute in danno verrà detratto dai pagamenti dovuti al Fornitore o da eventuali crediti vantati dalla stessa, nonché rivalendosi sulla garanzia definitiva.

Articolo 12

Cauzione definitiva

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali il Fornitore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 117 del Codice, ha costituito a favore dell'Amministrazione una garanzia fideiussoria.
2. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore.
3. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l'Amministrazione ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l'applicazione delle penali.
4. La cauzione potrà essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80%.

5. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

Articolo 13

Riservatezza

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della fornitura.
3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e collaboratori, nonché degli eventuali subappaltatori e dei dipendenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
6. Il Fornitore potrà citare i termini essenziali del Contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti.
7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal d.lgs. 196/2003 e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

Articolo 14

Danni, responsabilità civile

1. Il Fornitore dichiara di assicurare il suo personale contro gli infortuni, nonché si impegna a renderlo edotto dei rischi ai quali può andare soggetto.
2. Il Fornitore è responsabile per i danni che possono subire persone e cose appartenenti alla propria organizzazione all'interno e fuori delle strutture dell'Amministrazione, per fatti ed attività connesse all'esecuzione del contratto.
3. Come specificato, il Fornitore sarà ritenuto direttamente responsabile di tutti gli eventuali danni accertati di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati a persone e cose che risultassero causati dal personale del Fornitore.

4. Il Fornitore, in ogni caso, dovrà provvedere a proprie spese alla riparazione e sostituzione delle parti o oggetti danneggiati. L'accertamento dei danni sarà effettuato dai rappresentanti l'Amministrazione, in contraddittorio con i rappresentanti del Fornitore.
5. In caso di assenza dei rappresentanti del Fornitore, si procederà agli accertamenti dei danni in presenza di due testimoni, anche dipendenti della sola Amministrazione, senza che il Fornitore possa sollevare eccezione alcuna.

Articolo 15

Risoluzione e clausola risolutiva espressa

1. Ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall'art. 122 del Codice, l'Amministrazione può risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore nel rispetto delle modalità previste dalla vigente normativa, senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento, il contratto nei seguenti casi:
 - a) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale, al di fuori dei casi di cui all'articolo 122 del Codice;
 - b) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
 - c) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva";
 - d) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto;
 - e) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro l'Amministrazione, ai sensi dell'articolo " Brevetti industriali e diritti d'autore";
 - f) nei casi previsti dall'articolo "Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa";
 - g) nei casi previsti dall'art. 12, comma 4, del presente contratto;
 - h) nei casi di cui all'articolo "Riservatezza";
 - i) nei casi di cui all'articolo "Subappalto";
 - j) nei casi di cui all'articolo "Trasparenza";
 - k) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte.
2. In tutti i predetti casi di risoluzione l'Amministrazione ha diritto di ritenere definitivamente la cauzione definitiva, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno. In

questo caso l'Amministrazione si rivolgerà per l'esecuzione dell'appalto alla Ditta che ha presentato la successiva migliore offerta.

3. In conformità con quanto previsto dal Protocollo di Azione sottoscritto tra l'Autorità Nazionale Anticorruzione e la Regione Lazio, l'Amministrazione si avvarrà della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 cp 318 cp 319 cp 319 bis cp 319 ter cp 319 quater 320 cp 322 cp 322 bis cp 346 bis cp 353 cp 353 bis cp.
4. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del presente Contratto saranno oggetto di segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione nonché potranno essere valutati come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate al Fornitore ai sensi dell'art. 98 del Codice.

Articolo 16

Recesso

1. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e dall'art. 123 del Codice, l'Amministrazione ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore via PEC.
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - i. qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
 - ii. qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
 - iii. qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.

3. L'Amministrazione, in caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti la stessa, che abbiano incidenza sulla prestazione delle prestazioni, può altresì recedere unilateralmente, in tutto o in parte, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con PEC.
4. Nei casi di cui ai commi precedenti, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 c.c.
5. L'Amministrazione può altresì recedere, per motivi diversi da quelli elencati, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 c.c. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con PEC purché tenga indenne lo stesso Fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.
6. In ogni caso, dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per l'Amministrazione.

Articolo 17

Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. L'Amministrazione avrà la facoltà di verificare in ogni momento la sussistenza delle condizioni sanitarie necessarie per l'espletamento delle prestazioni contrattuali.
3. Il Fornitore si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti da i contratti collettivi nazionali di lavoro del Comparto di categoria e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell'offerta e per tutta la durata dell'appalto. L'obbligo permarrà anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.
4. Il Fornitore sarà tenuto inoltre all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale dipendente e dei soci lavoratori nel caso di cooperative.

Articolo 18

Brevetti industriali e diritti d'autore

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti dell'Amministrazione una azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sui beni o servizi acquisiti, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico dell'Amministrazione. L'Amministrazione si impegna ad informare prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma.
3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti dell'Amministrazione quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, per quanto di rispettiva competenza, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per le prestazioni erogate.

Articolo 19

Responsabile della commessa

1. Con la stipula del presente Contratto il Fornitore individua nel Sig. _____ il Responsabile della commessa, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, il quale è il referente nei confronti dell'Amministrazione.
2. I dati di contatto del Responsabile della commessa sono: numero telefonico _____, indirizzo e-mail _____ PEC _____.

Articolo 20

Trattamento dei dati, consenso al trattamento

1. Ai sensi di quanto previsto dalle leggi in tema di trattamento di dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione di questo rapporto contrattuale.
2. Nello specifico, verranno trattati i dati necessari alla esecuzione del rapporto contrattuale e dei singoli ordini di consegna, in ottemperanza ad obblighi di legge, ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio ed al controllo della spesa dell'Amministrazione.

3. In ogni caso l'Amministrazione aderendo al contratto dichiara espressamente di acconsentire al trattamento e all'invio da parte del Fornitore dei dati relativi alla fatturazione, per le finalità connesse all'esecuzione del rapporto contrattuale e dei singoli ordini di consegna. I dati saranno trasmessi anche per via telefonica e telematica dal Fornitore all'Amministrazione nel rispetto delle disposizioni normative in vigore.
4. I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.
5. Le parti si impegnano a comunicarsi oralmente tutte le informazioni previste dalla medesima normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato.

Articolo 21

Cessione di credito e di contratto

1. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lett. d), n. 2, Codice.
2. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte dell'Amministrazione, salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 12, del Codice.
3. Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.
4. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto il Contratto
5. Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici n.10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG dallo stesso comunicato.

Articolo 22

Subappalto

1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, e preso atto del divieto di affidamento in subappalto dell'integrale esecuzione del contratto, affida in subappalto l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

2. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare all'Amministrazione o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
3. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
4. Il subappalto è autorizzato dall'Amministrazione. Il Fornitore si impegna a depositare presso l'Amministrazione, almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto
5. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti dell'Amministrazione, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
6. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
7. Ai sensi dell'art. 119, comma 12, del Codice, il Fornitore deve garantire, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale. Il subappaltatore è tenuto ad applicare i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro del contraente principale, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.
8. Fuori dai casi di cui all'art. 119, comma 11, Codice il Fornitore si obbliga a trasmettere all'Amministrazione entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
9. Qualora il Fornitore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore nel termine di cui al comma precedente, l'Amministrazione sospende il successivo pagamento a favore del Fornitore.
10. In caso di cessione in subappalto di attività senza la preventiva approvazione ed in ogni caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Amministrazione potrà risolvere il Contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.

11. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 119 del Codice.

Articolo 23

Oneri fiscali e spese contrattuali

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla fornitura ed agli ordini di consegna ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, copie esecutive, ecc. ad eccezione di quelli che fanno carico all'Amministrazione per legge.
2. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, che il Fornitore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72.

Articolo 24

Clausola Antipantouflage

1. In ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 53, comma 16-ter, D.Lgs. 165/2001, il Fornitore non deve aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo né aver attribuito incarichi a ex dipendenti della Amministrazione che si trovino nella condizione di limitazione temporale della libertà negoziale, pena la nullità di tali contratti. Tale limitazione riguarda i dipendenti che, avendo esercitato, negli ultimi tre anni di servizio, poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Amministrazione, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri
2. È fatto divieto ai soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione, che abbiano concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o abbiano attribuito incarichi a ex dipendenti pubblici che si trovino nella suddetta condizione di limitazione temporale della libertà negoziale, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni.

Articolo 25

Foro competente

1. Per ogni controversia che dovesse insorgere in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del rapporto contrattuale e per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Amministrazione è competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Articolo 26

Codice di comportamento

1. Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, il fornitore deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel D.P.R. 16 aprile 2013, n.

62, nel codice di comportamento e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di questa stazione appaltante, disponibili sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", all'indirizzo <http://www.aslroma1.it> e di cui dichiara di aver preso visione.

Articolo 27

Allegati

1. Si intendono quali parti integranti ed efficaci del presente contratto, anche se non materialmente allegati ma conservati presso la stazione appaltante, i seguenti documenti: il Bando, il Disciplinare, il Capitolato tecnico di gara e suoi allegati, l'Offerta Tecnica e l'Offerta Economica del Fornitore e i loro allegati.
2. Si allega, inoltre, al presente contratto la cauzione definitiva sotto forma di fideiussione di cui al precedente articolo Cauzione definitiva.

Letto approvato e sottoscritto, Lì _____

Il Fornitore

L'Amministrazione

Il sottoscritto _____ in qualità di Legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti richiamati nel presente contratto e di accettare incondizionatamente, ai sensi e per gli effetti di legge, tutte le norme, patti e condizioni previsti negli articoli di seguito indicati e contenuti nel presente atto, ferma restando la inderogabilità delle norme contenute nella Lettera di Invito e relativi allegati, nel Capitolato tecnico e, per quanto non previsto, nelle disposizioni del C.c. e delle Leggi vigenti in materia se ed in quanto compatibili: Articolo 3 Durata del contratto, Articolo 4 Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità, Articolo 5 Obbligazioni specifiche del Fornitore, Articolo 6 Verifica e controllo quali/quantitativo, Articolo 7 Corrispettivi, Articolo 8 Fatturazione e pagamenti, Articolo 9 Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa, Articolo 11 Penali, Articolo 12 Cauzione definitiva, Articolo 13 Riservatezza, Articolo 14 Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa, Articolo 15 Risoluzione e clausola risolutiva espressa, Articolo 16 Recesso, Articolo 21 Cessione di credito e contratto, Articolo 22 Subappalto, Articolo 23 Oneri fiscali e spese contrattuali.

Letto e approvato

Si sottoscrive per accettazione

Il Fornitore

**PROCEDURA APERTA PER L'ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA DI SISTEMI MACCHINA
REAGENTI PER LA DETERMINAZIONE DELLE PROTEINE SPECIFICHE PER LE ESIGENZE
DELLA RETE DI LABORATORIO DELLA ASL ROMA 1**

**ALLEGATO 11
SCHEDA ATTREZZATURE**

Dichiarazione di Conformità Normativa

Il sottoscritto

in qualità di Legale Rappresentante della

Ditta

con sede in

dichiara

sotto la propria responsabilità che le apparecchiature/sistemi oggetto sono conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalle Direttive Comunitarie (e dotate del relativo marchio CE) e/o alle Norme Tecniche specificate nella tabella riportata a pagina 2 del presente documento.

Inoltre, in caso di aggiudicazione, si impegna a fornire:

- A)** Manuali per operatore originali con traduzione in italiano, anche sintetica, se redatti in lingua straniera (2 copie)
- B)** Manuali originali di assistenza tecnica
- C)** Schemi elettrici e funzionali

Senza alcun onere aggiuntivo per il Cliente

1	nome identificativo del modello	
	Direttiva 93/42/CEE Dispositivi Medici	presenza di marchio CE sull'apparecchiatura/macchina ☐ sì ☐ no
	Direttiva 89/392/CEE Macchine	presenza di marchio CE sull'apparecchiatura/macchina ☐ sì ☐ no
	Direttiva 89/336/CEE Compatibilità Elettromagnetica	presenza di marchio CE sull'apparecchiatura/macchina ☐ sì ☐ no
	Direttiva	presenza di marchio CE sull'apparecchiatura/macchina ☐ sì ☐ no
	Norme tecniche (CEI, UNI...)	
	Marchi di qualità	

2	nome identificativo del modello	
	Direttiva 93/42/CEE Dispositivi Medici	presenza di marchio CE sull'apparecchiatura/macchina ☐ sì ☐ no
	Direttiva 89/392/CEE Macchine	presenza di marchio CE sull'apparecchiatura/macchina ☐ sì ☐ no
	Direttiva 89/336/CEE Compatibilità Elettromagnetica	presenza di marchio CE sull'apparecchiatura/macchina ☐ sì ☐ no
	Direttiva	presenza di marchio CE sull'apparecchiatura/macchina ☐ sì ☐ no
	Norme tecniche (CEI, UNI...)	
	Marchi di qualità	

3	nome identificativo del modello	
	Direttiva 93/42/CEE Dispositivi Medici	presenza di marchio CE sull'apparecchiatura/macchina ☐ sì ☐ no
	Direttiva 89/392/CEE Macchine	presenza di marchio CE sull'apparecchiatura/macchina ☐ sì ☐ no
	Direttiva 89/336/CEE Compatibilità Elettromagnetica	presenza di marchio CE sull'apparecchiatura/macchina ☐ sì ☐ no
	Direttiva	presenza di marchio CE sull'apparecchiatura/macchina ☐ sì ☐ no
	Norme tecniche (CEI, UNI...)	
	Marchi di qualità	

--	--	--

4	nome identificativo del modello	
	Direttiva 93/42/CEE Dispositivi Medici	presenza di marchio CE sull'apparecchiatura/macchina ☐ sì ☐ no
	Direttiva 89/392/CEE Macchine	presenza di marchio CE sull'apparecchiatura/macchina ☐ sì ☐ no
	Direttiva 89/336/CEE Compatibilità Elettromagnetica	presenza di marchio CE sull'apparecchiatura/macchina ☐ sì ☐ no
	Direttiva	presenza di marchio CE sull'apparecchiatura/macchina ☐ sì ☐ no
	Norme tecniche (CEI, UNI...)	
	Marchi di qualità	

5	nome identificativo del modello	
	Direttiva 93/42/CEE Dispositivi Medici	presenza di marchio CE sull'apparecchiatura/macchina ☐ sì ☐ no
	Direttiva 89/392/CEE Macchine	presenza di marchio CE sull'apparecchiatura/macchina ☐ sì ☐ no
	Direttiva 89/336/CEE Compatibilità Elettromagnetica	presenza di marchio CE sull'apparecchiatura/macchina ☐ sì ☐ no
	Direttiva	presenza di marchio CE sull'apparecchiatura/macchina ☐ sì ☐ no
	Norme tecniche (CEI, UNI...)	
	Marchi di qualità	

6	nome identificativo del modello	
	Direttiva 93/42/CEE Dispositivi Medici	presenza di marchio CE sull'apparecchiatura/macchina ☐ sì ☐ no
	Direttiva 89/392/CEE Macchine	presenza di marchio CE sull'apparecchiatura/macchina ☐ sì ☐ no
	Direttiva 89/336/CEE Compatibilità Elettromagnetica	presenza di marchio CE sull'apparecchiatura/macchina ☐ sì ☐ no
	Direttiva	presenza di marchio CE sull'apparecchiatura/macchina ☐ sì ☐ no
	Norme tecniche (CEI, UNI...)	
	Marchi di qualità	

A conferma di quanto sopra dichiarato si allega:

.....
.....
.....

Firma

Scheda reagenti

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

**PROCEDURA APERTA PER L'ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA DI SISTEMI MACCHINA REAGENTI
PER LA DETERMINAZIONE DELLE PROTEINE SPECIFICHE PER LE ESIGENZE DELLA RETE DI
LABORATORIO DELLA ASL ROMA 1**

ALLEGATO 8 – INFORMATIVA PRIVACY

Si forniscono di seguito le informazioni in merito al trattamento dei dati personali, i quali saranno trattati e conservati esclusivamente nell'ambito della gara in relazione alla quale saranno raccolti.

Finalità del trattamento e conferimento obbligatorio dei dati

L'Amministrazione, per le finalità successivamente descritte, raccoglie e tratta le seguenti tipologie di dati:

- (i) Dati 'personali' (es. dati anagrafici, indirizzi di contatto, ecc.);
- (ii) Dati 'giudiziari' relativi a condanne penali o a reati, il cui trattamento è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa per permettere la partecipazione alla procedura di gara e l'eventuale aggiudicazione. Il trattamento dei dati giudiziari avviene sulla base dell'Autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali.

Il trattamento dei dati personali conferiti nell'ambito della procedura di acquisizione di beni o servizi, o comunque raccolti dalla stazione appaltante a tale scopo, è finalizzato unicamente all'espletamento della predetta procedura, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti, comprese le finalità connesse all'eventuale instaurazione di rapporti contrattuali con questa Amministrazione e per il tempo a ciò necessario.

Il conferimento dei dati richiesti dalla stazione appaltante è obbligatorio per il conseguimento delle finalità di cui sopra e necessario, in base alla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica, per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, la loro mancata indicazione può precludere l'effettuazione della relativa istruttoria.

Modalità e logica del trattamento

In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

I dati potranno essere trattati anche in base ai criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori della stazione appaltante individuati quali incaricati del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei dati personali.

I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:

- Soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte della Commissione;
- Soggetti terzi fornitori di servizi per la stazione appaltante, o comunque ad essa legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;
- Altre Amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedimentali;
- Altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;

- Legali incaricati per la tutela della stazione appaltante in sede giudiziaria.

In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dalla stazione appaltante nel rispetto della normativa vigente.

I dati relativi al concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione dell'appalto saranno diffusi tramite il sito internet www.aslroma1.it.

In adempimento agli obblighi di legge in materia di trasparenza amministrativa, il concorrente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare siano pubblicati e diffusi tramite il profilo del committente, nella sezione "*Amministrazione trasparente*", all'indirizzo <http://www.aslroma1.it>.

I dati personali non saranno trasferiti al di fuori dell'Unione Europea.

I dati verranno conservati per un arco di tempo non superiore a quello necessario al raggiungimento delle finalità per i quali essi sono trattati.

Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dall'aggiudicazione definitiva per la stazione appaltante e dalla conclusione dell'esecuzione del contratto per l'Amministrazione contraente e comunque per un arco di tempo non superiore a quello necessario all'adempimento degli obblighi normativi.

A tal fine, anche mediante controlli periodici, verrà verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al perseguimento delle finalità sopra descritte. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non saranno utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

Nell'ambito della presente gara non è previsto alcun tipo di processo decisionale automatizzato.

Diritti

In qualunque momento l'interessato può esercitare i diritti previsti dagli artt. 7 e da 15 a 22 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito "GDPR"). In particolare, l'interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto, l'origine e le finalità del trattamento, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettifica, i destinatari cui i dati saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione o la limitazione al trattamento, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento ovvero revocare il trattamento. La relativa richiesta va rivolta all'Asl Roma 1, Via Borgo Santo Spirito 3, 00193 Roma.

L'interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo all'autorità Garante per la protezione dei Dati personali (www.garanteprivacy.it).

Titolare del trattamento

Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è l'Asl Roma 1, con sede in Via Borgo Santo Spirito 3, 00193 Roma.

Nomina del responsabile del trattamento

L'aggiudicazione può comportare il trattamento di dati personali rispetto al quale l'Amministrazione è Titolare del Trattamento. Se l'aggiudicazione comporta trattamento di dati personali (es. di utenti, pazienti, dipendenti), i rapporti tra Titolare del trattamento e l'aggiudicatario verranno regolati ai sensi dell'art. 28 del GDPR e, pertanto, l'aggiudicatario dovrà rivestire il ruolo di Responsabile del trattamento. Analoga disposizione si applica in caso di subappalto.

**PROCEDURA PER L'ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA DI SISTEMI MACCHINA REAGENTI PER LA
DETERMINAZIONE DELLE PROTEINE SPECIFICHE PER LE ESIGENZE DELLA RETE DI LABORATORIO DELLA
ASL ROMA 1**

**ALLEGATO 3
CAPITOLATO TECNICO**

INDICE

<u>ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO</u>	3
<u>ART. 2 OGGETTO DELLA FORNITURA</u>	3
<u>ART. 3 CARATTERISTICHE MINIME DEI SISTEMI ANALITICI, INDISPENSABILI PENA ESCLUSIONE</u>	Errore.
Il segnalibro non è definito.	
<u>ART. 4 SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE</u>	8
<u>ART. 5 OSSERVANZA DELLA NORMATIVA TECNICA</u>	9
<u>ART. 6 VARIAZIONE DELLA FORNITURA</u>	9
<u>ART. 7 TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DELLA FORNITURA</u>	9
<u>ART. 8 COLLAUDO</u>	10
<u>ART. 9 MODALITA' DI ESECUZIONE DEL COLLAUDO</u>	10
<u>ART. 10 DECISIONI DI COLLAUDO</u>	11
<u>ART. 11 FORNITURE RIFIUTATE AL COLLAUDO</u>	11
<u>ART. 12 FORNITURE DICHIARATE RIVEDIBILI</u>	11
<u>ART. 13 DIFETTI DI COSTRUZIONE E GARANZIA</u>	11
<u>ART. 14 PENALI</u>	11
<u>ART. 15 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO</u>	13
<u>ART. 16 ALTRE NORME APPLICABILI</u>	16
<u>ART. 17 DIVIETO DI CESSIONE DEL CREDITO E DEL CONTRATTO</u>	17
<u>ART. 18 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO TECNICO</u>	17
<u>ART. 19 FALLIMENTO DELL'APPALTATORE</u>	18
<u>ART. 20 INTEGRAZIONE DEI SISTEMI CON L'INFRASTRUTTURA IT</u>	18

ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente appalto ha per oggetto l'affidamento, mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del d.lgs. 31 marzo 2023 n. 36, della fornitura in service di sistemi macchina reagenti per la determinazione delle proteine specifiche (ossia comprensiva del bene e del servizio) (di seguito anche solo "service"), comprensivo del materiale di consumo e dei servizi connessi di cui ai successivi paragrafi, occorrenti alla Asl Roma 1, UOC Patologia Clinica HUB San Filippo Neri.

Si precisa che per "service" si intende l'offerta di un modello organizzativo efficiente ed efficace che preveda la soluzione dei problemi strutturali e gestionali correlati all'attività dei laboratori, così da garantirne il funzionamento ottimale per quanto concerne l'adeguata dotazione strutturale ed il corretto funzionamento delle apparecchiature.

Nell'appalto è compreso il servizio di manutenzione "full risk" delle apparecchiature stesse per la durata del contratto a decorrenza dalla data di certificazione del collaudo tecnico – amministrativo, che verrà effettuato dal Servizio di Ingegneria Clinica entro e non oltre 30 gg dalla data di ultimazione totale delle forniture e dei relativi montaggi.

I beni devono essere forniti completi di ogni accessorio occorrente per renderli pienamente funzionanti e idonei all'uso cui sono destinati, nonché dotati di una quantità di eventuali materiali di consumo adeguata a consentirne la messa in funzione ed il collaudo funzionale.

Le tipologie di dispositivi, i quantitativi e le tipologie di materiale di consumo, nonché le caratteristiche tecniche devono essere necessariamente conformi alle specifiche indicate nel presente documento a pena di esclusione.

La fornitura si intende comprensiva di tutto il materiale di consumo necessario all'esecuzione degli interventi e al corretto funzionamento dei sistemi, così come specificato nel seguito del presente documento.

Tutti i beni devono essere installati a spese dell'Aggiudicatario presso i luoghi di utilizzo o comunque indicati dal Committente; l'indicazione può avvenire anche in corso di fornitura, senza che l'aggiudicatario possa per questo pretendere ulteriori compensi e/o indennizzi.

Il valore della fornitura a Base d'Asta è di € 1.050.000, IVA esclusa, per la durata di 60 (sessanta) mesi.

ART. 2 OGGETTO DELLA FORNITURA

OGGETTO DELLA FORNITURA

Sistema macchina reattivi per la determinazione delle proteine in turbidimetria o nefelometria.

SPECIFICHE TECNICHE E ORGANIZZATIVE

Sistema macchina reattivi per la determinazione delle proteine in turbidimetria o nefelometria costituita da:

- N. 2 strumenti ad alta produttività nuovi e di ultima generazione per la determinazione delle proteine specifiche
- N. 1 postazione di refertazione (PC + Stampante laser).

ART. 3 CARATTERISTICHE MINIME DEI SISTEMI ANALITICI, INDISPENSABILI PENA ESCLUSIONE

Le caratteristiche e i requisiti indicati sono considerati fondamentali e ciascun offerente è obbligato ad evidenziare nella propria offerta tecnica il possesso di dette caratteristiche. A tali requisiti non è assegnato alcun punteggio e l'assenza anche di un solo requisito comporta l'esclusione dalla procedura di gara.

Le caratteristiche richieste sono:

- Cadenza analitica del sistema non inferiore a 100 test/ora
- Campionamento automatico da tubi primari e secondari
- Identificazione dei campioni mediante lettore di codice a barre.
- Identificazione dei reagenti mediante lettore di codice a barre o similari.
- Tracciabilità del campione mediante identificazione del rack e posizione del campione.
- Caricamento in continuo dei campioni
- Funzione STAT
- Possibilità di processare diverse matrici biologiche (siero, liquor e urine)
- Possibilità di utilizzare contemporaneamente provette di diverse dimensioni
- Monitoraggio dei volumi dei reagenti a bordo
- Conformità alle attuali norme di sicurezza e IVD
- Gruppo di continuità che garantisca un'operatività all'intero sistema di almeno 20 minuti.

FABBISOGNI ANALITI FREQUENZA

La quantità degli esami indicata nella Tabella 1 si riferisce ai test "refertati" in un anno, non comprende quindi le determinazioni, che vanno considerate ed aggiunte, per ripetizioni e controlli.

La ditta offerente dovrà includere, pena esclusione, i controlli, i calibratori ed i consumabili per l'esecuzione di sedute per anno, tenendo conto delle strumentazioni, della quota reagente richiesta per l'esecuzione dei controlli, delle calibrazioni richieste, della VEQ.

L'organizzazione proposta deve tener conto della situazione attuale (come quantità dei campioni trattati, numero degli esami eseguiti e catalogo dei test disponibili) e dei possibili cambiamenti quali-quantitativi delle richieste durante il periodo della fornitura, della disponibilità di nuove metodiche, di nuove disposizioni legislative, di nuove valutazioni di appropriatezza e linee guida, di possibili nuove strategie aziendali e della possibile evoluzione tecnologica futura.

Il sistema analitico dovrà garantire l'esecuzione dell'80% degli esami richiesti. Il restante numero, se offerto, può

essere effettuato anche con strumentazioni accessorie, che devono, comunque, essere informaticamente collegate al LIS di laboratorio.

TABELLA

Il numero dei test riportato si riferisce alle prestazioni prodotte in un anno. L'attività si svolge in 6 giorni settimanali.

Tabella 1

Id	Esami	Campione	n. Test/anno	Sedute/ Settimana
1	Alfa 1 antitripsina	S	600	3
2	Aptoglobina	S	600	3
3	Alfa 2 macroglobulina	S	100	3
4	Apolipoproteina A	S	500	3
5	Apolipoproteina B	S	500	3
6	PCRhs (alta sensibilità)	S	720	3
7	Immunoglobuline IgA	S	100	1
8	Immunoglobuline IgG	S	100	1
9	Immunoglobuline IgM	S	100	1
10	Immunoglobuline IgA	LCR	100	1
11	Immunoglobuline IgG	LCR	100	1
12	Immunoglobuline IgM	LCR	100	1
13	Immunoglobuline IgD	S	100	1
14	Proteina Legante il retinolo (RBP)	S	1.200	3
15	Albumina	S/LCR	200	1
16	Catene kappa e lambda (totali)	U	1.800	3
17	C-1 esterasi inibitore	S	150	1
18	Sottoclassi IgG 1	S	300	1
19	Sottoclassi IgG 2	S	300	1
20	Sottoclassi IgG 3	S	300	1
21	Sottoclassi IgG 4	S	300	1
22	Cistatina C	S	300	3
23	Ceruloplasmina	S	220	1
24	Catene leggere libere Kappa	S	9.500	3
25	Catene leggere libere lambda	S	9.500	3

Prestazioni ed obblighi complementari alle forniture:

La fornitura si intende comprensiva di tutto quanto necessario per l'utilizzo in sicurezza delle apparecchiature, anche in relazione alla tecnologia proposta, e di tutto quanto elencato di seguito e meglio dettagliato nei successivi articoli del presente documento:

- Acquisizione in full service comprensivo di:
 - Noleggio dei sistemi oggetto della fornitura;

- Assistenza tecnica full risk comprensiva della manutenzione programmata, correttiva, inclusa la sostituzione delle parti di ricambio, nonché degli aggiornamenti hardware e software gratuiti rilasciati dalle case produttrici nel corso del contratto, così come dettagliatamente indicato nell'Art. 14;
- Strumentazione nuova di fabbrica e di ultima generazione, idonea all'uso previsto nel presente Capitolato;
- Imballo e trasporto delle apparecchiature, consegna al piano ed installazione della strumentazione nei locali messi a disposizione, comprensiva degli allacciamenti alla rete di alimentazione elettrica e dati, messa in funzione delle apparecchiature;
- Smaltimento dei prodotti di rifiuto derivanti dalle operazioni di cui al precedente punto;
- Fornitura del materiale di consumo, accessori, anche se non indicati in offerta, necessari per il corretto e completo funzionamento dei sistemi offerti, nulla escluso;
- Servizio di assistenza tecnica effettuato secondo quanto richiesto nel presente documento;
- Corsi di formazione iniziale all'uso dei sistemi, alla manutenzione di primo livello ed ulteriori corsi che si rendessero necessari per approfondimenti al personale già formato o per la formazione di nuovi operatori sanitari e tecnici. Dovrà inoltre essere previsto un addestramento al personale del laboratorio analisi e del servizio tecnico coinvolto nella gestione delle apparecchiature (Global Service). Tutta la formazione dovrà essere certificata da apposita documentazione;
- Supporto scientifico e metodologico per il personale;
- Eventuali attività di spostamento dei sistemi offerti che per esigenze organizzative potrebbero rendersi necessarie nel periodo contrattuale della fornitura sono da intendersi a carico della ditta aggiudicataria;
- Sostituzione delle apparecchiature in caso di fermi macchina ovvero guasti ovvero malfunzionamenti prolungati o comunque frequenti e ripetuti, ciò a seguito di motivata richiesta delle Stazioni Appaltanti e senza alcun onere aggiuntivo per la stessa;
- Aggiornamento tecnologico: qualora, durante l'esecuzione del contratto, l'impresa aggiudicataria introduca in commercio nuovi dispositivi (apparecchiature/software/materiali di consumo), anche a seguito di modifiche normative, analoghi a quelli oggetto della fornitura che presentino migliori o uguali caratteristiche di rendimento e funzionalità, i nuovi prodotti/apparecchiature dovranno essere proposti, alle medesime condizioni negoziali, in sostituzione parziale o totale di quelli aggiudicati, previa valutazione qualitativa e autorizzazione da parte della ASL Roma 1. L'impresa aggiudicataria dovrà fornire adeguato corso di aggiornamento al personale e tutto il necessario per il corretto utilizzo dei nuovi prodotti immessi in commercio;
- La ditta aggiudicataria dovrà fornire l'interfacciamento/integrazione con i sistemi informatici di laboratorio, previo accordo con gli uffici informatici delle Aziende Sanitarie coinvolte. Il sistema deve comprendere

hardware e software e quanto necessario al fine di garantire l'interfacciamento. Il sistema informatico attualmente in uso presso il laboratorio di Patologia Clinica della ASL Roma 1 è DNLAB di Dedalus; a breve sarà sostituito da INVITROLIS di Dedalus. Tutti gli oneri sono da intendersi a carico dell'aggiudicatario, anche nel caso di modifiche dei LIS sopraggiunte nel periodo contrattuale della fornitura;

- Fornitura in duplice copia dei manuali d'uso e manutenzione in lingua italiana, sia su supporto cartaceo che informatico in caso di aggiudicazione.

ART. 4 SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE

Incluso nell'appalto è anche il servizio di manutenzione in *full risk* dei sistemi forniti, per tutto il periodo relativo alla durata del contratto di noleggio, a decorrere dalla data di emissione del certificato del collaudo.

L'attività di manutenzione che deve essere fornita dall'Aggiudicatario al Committente è di tipo "*full risk*", comprensiva cioè di intervento sul luogo, riparazione, fornitura di pezzi di ricambio e prestazione di mano d'opera sulle apparecchiature.

Al termine di ogni intervento di manutenzione la Ditta aggiudicata è tenuta a rilasciare duplice copia del Rapporto Tecnico di lavoro che riporti le informazioni relative al tipo di intervento, all'avvenuta o meno (con motivazioni annesse) risoluzione della problematica, alla durata dell'intervento (indicando ora di inizio e di fine) e ad ulteriori specifiche dell'intervento. Le copie devono essere trasmesse al DEC del contratto e al Reparto utilizzatore.

Si precisa che tutti gli oneri quali:

- diritto di chiamata;
- costo orario di viaggio;
- costo orario manodopera;
- costo chilometrico;
- costo trasferta;
- spese di trasporto e corrieri;
- altro;

saranno a completo carico della ditta aggiudicataria e sono da ritenersi inclusi nel canone di manutenzione.

La manutenzione oggetto dell'appalto è di due tipi:

4.1. Manutenzione correttiva

L'intervento di manutenzione correttiva viene richiesto per ricondurre l'apparecchiatura nelle normali condizioni di operatività specificate dal produttore.

Qualora la riparazione abbia comportato la sostituzione di parti importanti, la ditta dovrà verificarne le condizioni generali di funzionalità e di sicurezza.

In caso di apparecchiatura con "parti accessorie guaste" o ferma, l'intervento dovrà avvenire nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre 24 (ventiquattro) ore solari dalla chiamata. Il guasto deve essere risolto entro le 72 ore solari dalla chiamata.

4.2. Manutenzione programmata

Per tutta la durata del periodo di contratto, deve essere garantita anche la manutenzione programmata, al fine di garantire il corretto e ottimale funzionamento delle apparecchiature fornite. La cadenza delle visite di manutenzione dovrà essere specificata nella scheda tecnica fornita per ogni apparecchiatura nell'offerta.

Resta inteso che la data di effettuazione degli interventi dovrà essere concordata con il Committente.

Il tempo totale di fermo di ciascuna apparecchiatura, calcolato come somma di quello impiegato per assistenza correttiva e quello per assistenza preventiva, non potrà superare i dieci giorni solari per ciascun anno. Per ogni giorno di fermo ulteriore rispetto a quelli appena indicati o a quelli migliorativi indicati in offerta verrà applicata una penale pari al 2% del valore dell'apparecchiatura;

Per il servizio di assistenza durante il contratto dovranno essere specificate le condizioni previste indicando:

1. tempi di intervento;
2. descrizione della logistica della rete di assistenza;
3. altre informazioni utili alle modalità di svolgimento del servizio.

ART. 5 OSSERVANZA DELLA NORMATIVA TECNICA

Tutte le apparecchiature ed i materiali costituenti la fornitura devono essere conformi alla legislazione nazionale vigente. In particolare si richiede:

- gli apparecchi offerti dovranno possedere marcatura CE secondo il Regolamento UE 2017/745, che abroga la Direttiva 93/42/CEE e ss.mm.ii sui dispositivi medici ed essere costruiti secondo norme CENELEC e CEN generali (CEI EN 60601-1 ovvero CEI 62-5), collaterali, particolari e funzionali applicabili.
- I materiali di consumo offerti dovranno essere conformi al Regolamento UE 2017/746 (IVDR), ove applicabile;
- la conformità alle norme tecniche richieste esplicitamente nel seguito ha l'esclusiva finalità di permettere di effettuare le attività di corretta installazione e perfetta funzionalità (prova di accettazione, verifiche di funzionalità e sicurezza, ecc.) in conformità alle procedure e modalità interne all'Azienda; in particolare:
 - tutte le apparecchiature elettromedicali dovrebbero essere conformi alla norma CEI 62.5 (1998) – EN 60601.1 e successive varianti, oppure alla nuova edizione della norma EN 60601.1: le Ditte offerenti dovranno indicare a quale versione della EN 60601.1 è stato fatto riferimento. Le singole apparecchiature dovrebbero inoltre essere conformi alle relative norme di prodotto applicabili;
 - tutti i sistemi di apparecchiature elettromedicali devono essere conformi alla norma CEI EN 60601-1-1 o alla norma EN 60601.1 (ed. 2007);
 - il materiale di consumo dovrà rispondere ai requisiti della F.U. in vigore e a tutte le norme di legge vigenti in materia;

- il rispetto degli obblighi in materia di sicurezza del lavoro di fabbricanti, fornitori e installatori, così prescritti da art. 23 D.Lgs 81/2008.

La Ditta aggiudicataria, rendendosene garante nei confronti dell'Azienda, sarà tenuta inoltre all'osservanza di tutte le leggi e regolamenti che potranno essere emanati durante il periodo contrattuale da parte delle Autorità competenti per la produzione, confezionamento e distribuzione dei prodotti oggetto della fornitura.

ART. 6 VARIAZIONE DELLA FORNITURA

Costituisce insindacabile facoltà per il Committente introdurre durante l'esecuzione del contratto quelle varianti che riterrà opportune nell'interesse della buona riuscita e dell'economia della prestazione oggetto del contratto, senza che l'Aggiudicatario possa per ciò trarre motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi, di qualsiasi natura e specie, che non siano stabiliti dalla vigente normativa, dal presente Capitolato e dal Disciplinare di Gara.

Da parte sua l'Aggiudicatario non potrà apportare variazioni o aggiunte, sospensioni, proroghe senza la preventiva approvazione degli organi di controllo proposti dal Committente.

ART. 7 TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DELLA FORNITURA

Le forniture dovranno essere eseguite con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici di detti soggetti. Le forniture dovranno corrispondere ai quantitativi e alle condizioni richieste; eventuali eccedenze non autorizzate non saranno riconosciute e pertanto restituite con oneri a carico della ditta. La ditta dovrà garantire che anche durante le fasi di trasporto vengano rigorosamente osservate le modalità di conservazione dei prodotti spediti; gli eventuali danni sono a carico del mittente.

Nel caso che la fornitura non venga ultimata entro il termine stabilito, all'Aggiudicatario sarà applicata, per ciascun giorno di ritardo, la penale prevista dal successivo Art. 14.

Con la consegna dei beni l'Aggiudicatario è tenuto a fornire, senza ulteriori corrispettivi, i manuali ed ogni altra documentazione tecnica o descrittiva, in lingua italiana, idonea per assicurare il soddisfacente funzionamento o impiego o manutenzione dei beni forniti, ivi compresa quella rispondente alle prescrizioni dell'art.6 CEI 62-5, artt.2.3. e 2.4 CEI 62-25 e quant'altro previsto dalla L. 81/2008 e s.m.i.

L'aggiudicatario dovrà effettuare la consegna delle forniture perentoriamente entro i termini indicati nel presente Capitolato Tecnico, o nel più breve termine specificato in offerta e comunque secondo il programma concordato con il Committente. I giorni indicati sono da intendersi solari.

Ultimati i lavori ed i montaggi delle attrezzature, la ditta dovrà comunicare per iscritto al Responsabile del Procedimento l'avvenuto completamento; da tale data l'amministrazione appaltante procederà a tutte le prove

che riterrà necessarie per la redazione del certificato di collaudo, entro comunque i termini indicati dal DPR 554/99.

Successivamente alla data di consegna dei beni dall'Aggiudicatario al Committente, avranno inizio le operazioni di messa in funzione e collaudo delle apparecchiature che dovranno concludersi entro 5 (cinque) giorni.

È fatto obbligo all'Aggiudicatario di rispettare i termini di consegna stabiliti dal Committente.

Il termine di consegna si intende compiuto quando tutti i beni oggetto della fornitura sono stati consegnati ed installati.

Nel caso che la fornitura non venga ultimata entro il termine stabilito, all'Aggiudicatario sarà applicata, per ciascun giorno di ritardo, la penale prevista dal successivo art. 14.

La suddetta documentazione è indispensabile ai fini della liquidazione delle fatture.

ART. 8 COLLAUDO

Il collaudo avverrà secondo le tempistiche riportate nel precedente Art. 7 presso i luoghi indicati dal Committente e le operazioni di collaudo saranno eseguite da personale tecnico esperto dell'Aggiudicataria e in presenza del personale tecnico di fiducia indicato dal Committente.

Alle operazioni di collaudo dovranno assistere i rappresentanti dell'Aggiudicatario che dovrà fornire gratuitamente tutta l'assistenza, il personale ed i mezzi tecnici necessari per l'espletamento delle relative operazioni e di ogni prova funzionale al collaudo stesso.

Le operazioni di collaudo devono svolgersi con le modalità e secondo i criteri di cui ai successivi Artt. 9, 10, 11, 12, 13.

Ad esito positivo delle operazioni di collaudo verrà redatto apposito verbale e verrà disposto il pagamento nei modi e nei termini indicati nel contratto.

ART. 9 MODALITA' DI ESECUZIONE DEL COLLAUDO

Il collaudo deve accertare che i beni presentino i requisiti richiesti dal contratto e dai capitolati tecnici dallo stesso richiamati.

L'Amministrazione provvederà alla sospensione delle operazioni di collaudo nel caso in cui rilevi la mancanza della documentazione relativa ai beni forniti, ovvero l'incompletezza della fornitura.

I costi dei prodotti che si deteriorano per l'esecuzione di prove, accertamenti, analisi, sono a carico dell'Aggiudicatario, al quale tali prodotti vanno restituiti nello stato in cui si trovano dopo le relative operazioni. In

sede di collaudo, l'Aggiudicatario dovrà fornire un kit iniziale di tutti gli accessori/consumabili necessari per la prova di collaudo e per l'avvio dell'appalto.

ART. 10 DECISIONI DI COLLAUDO

I collaudatori, sulla base delle prove ed accertamenti effettuati, possono accettare i prodotti ovvero rifiutarli o dichiararli rivedibili.

È obbligo dell'Aggiudicatario assistere al collaudo. L'assenza di rappresentanti dell'Aggiudicatario è considerata come acquiescenza alle constatazioni ed ai risultati cui giungono i collaudatori; gli eventuali rilievi e determinazioni sono comunicati all'Impresa, tempestivamente.

Il regolare collaudo dei prodotti e la dichiarazione di presa in consegna non esonera comunque l'Aggiudicatario per eventuali difetti ed imperfezioni che non siano emersi al momento del collaudo, ma vengano in seguito accertati. In tal caso l'Aggiudicatario è invitato dal Committente ad assistere, a mezzo di suoi rappresentanti ad eventuali visite di accertamento.

ART. 11 FORNITURE RIFIUTATE AL COLLAUDO

Sono rifiutate le forniture che risultano difettose o in qualsiasi modo non rispondenti alle prescrizioni tecniche indicate nel presente Capitolato Tecnico o nell'offerta.

ART. 12 FORNITURE DICHIARATE RIVEDIBILI

Possono essere dichiarate rivedibili quelle forniture che presentino difetti di lieve entità, che cioè non risultino perfettamente conformi alle prescrizioni tecniche indicate nel presente Capitolato Tecnico o nell'offerta, e per le quali si ritiene che possano essere poste nelle condizioni prescritte, fatta salva l'applicazione di eventuali penali per ritardata consegna.

ART. 13 DIFETTI DI COSTRUZIONE E GARANZIA

I beni oggetto della fornitura debbono essere privi di difetti dovuti a progettazione, errata esecuzione, ovvero a vizi dei materiali impiegati e debbono possedere tutti i requisiti indicati dall'Aggiudicatario nella sua documentazione. L'Aggiudicatario è obbligato ad eliminare, a proprie spese, tutti i difetti manifestatisi durante tale periodo nei beni forniti, dipendenti o da vizi di costruzione o da difetti dei materiali impiegati.

ART. 14 PENALI

L'aggiudicatario è soggetto a penalità quando:

1. Si renda colpevole di manchevolezze e/o deficienze nella qualità dei beni forniti o dei materiali impiegati;
2. Non sono rispettati i termini fissati dall'Amministrazione o i tempi indicati nell'offerta di gara consegna delle forniture;
3. Non sono rispettati i termini fissati dall'Amministrazione per installazione, collaudo e perfetta funzionalità delle apparecchiature;
4. Non ottemperi, od ottemperi con ritardo, agli obblighi derivanti dalla prestazione di manutenzione (ordinaria, programmata e/o straordinaria) delle apparecchiature fornite, decorrente dalla data di approvazione dell'installazione;
5. Nel caso in cui l'Aggiudicatario non adempia, o adempia con ritardo, all'obbligo di ritiro dei prodotti difettosi di cui al precedente art. 13;

L'ammontare delle penali – salvo ed impregiudicato in tutti i casi il risarcimento del maggior danno - è il seguente:

1. nel caso previsto dal n. 1 del precedente comma: penale fino al 10 % calcolato sull'ammontare netto del contratto ed in proporzione alla gravità dell'inadempimento o dell'inesatto adempimento. Resta salvo, comunque, nei casi più gravi il diritto del Committente di risolvere il contratto ai sensi del successivo art. 15;
2. nel caso previsto dal n. 2 del precedente comma: in caso di ritardo della consegna delle forniture penale fissate pari al 0,8 per mille per ogni giorno di ritardo calcolata sull'ammontare netto contrattuale;
3. nel caso previsto dal n. 3 del precedente comma: in caso di ritardo della corretta installazione e perfetta funzionalità penale fissate pari al 0,8 per mille per ogni giorno di ritardo calcolata sull'ammontare netto contrattuale;
4. nel caso previsto dal n. 4 del precedente comma: in caso di non ottemperanza o ritardo agli obblighi di manutenzione penale fissate pari all' 1 per mille per ogni giorno di ritardo calcolata sull'ammontare netto contrattuale;
5. nel caso previsto dal n. 5 del precedente comma: penale pari allo 0,8 per mille calcolato sull'importo netto della fornitura non ritirata.

La ASL Roma 1 potrà applicare le penali nella misura massima del 10 % del valore del contratto.

L'ammontare delle penali eventualmente applicate verrà addebitato sul primo pagamento successivo da effettuarsi in favore dell'Aggiudicatario, ovvero, nell'ipotesi in cui quest'ultimo non vanti crediti sufficienti a compensare l'ammontare delle penali irrogate nei suoi confronti, queste verranno addebitate sulla cauzione. In tal caso, l'integrazione dell'importo della cauzione dovrà avvenire entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla richiesta.

ART. 15 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO

Ai sensi dell'art. 122 del Codice dei contratti e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 121, la stazione appaltante può risolvere il contratto di appalto senza limiti di tempo, se si verificano una o più delle seguenti condizioni:

- a) modifica sostanziale del contratto, che richiede una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 120;
- b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 1, lettere b) e c), superamento delle soglie di cui al comma 2 del predetto articolo 120 e, con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 3, superamento delle soglie di cui al medesimo articolo 120, comma 3, lettere a) e b);
- c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 94, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di gara;
- d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

La stazione appaltante risolve il contratto, altresì, qualora nei confronti dell'appaltatore:

- a) sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- b) sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V Libro II.

Il contratto di appalto può inoltre essere risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c., nei seguenti casi:

- a) per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni. Il direttore dei lavori o il direttore dell'esecuzione, se nominato, quando accerta un grave inadempimento ai sensi del primo periodo avvia in contraddittorio con l'appaltatore il procedimento disciplinato dall'articolo 10 dell'allegato II.14. All'esito del procedimento, la stazione appaltante, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto con atto scritto comunicato all'appaltatore;
- b) qualora, al di fuori di quanto previsto dal comma precedente, l'esecuzione delle prestazioni sia ritardata per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il direttore dell'esecuzione, se nominato, gli assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine, e redatto il processo verbale in contraddittorio, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, con atto scritto comunicato all'appaltatore, fermo restando il pagamento delle penali.

In tutti i casi di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del

contratto, e in sede di liquidazione finale dei lavori, servizi o forniture riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per il nuovo affidamento, se la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 124, comma 2, primo periodo.

L'allegato II.14 del Codice disciplina le attività demandate al direttore dei lavori e all'organo di collaudo o di verifica di conformità in conseguenza della risoluzione del contratto.

Nei casi di risoluzione del contratto, l'appaltatore provvede al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine assegnato dalla stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. In alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, la stazione appaltante può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità di cui all'articolo 106, pari all'1 per cento del valore del contratto. Resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.

In caso di risoluzione del contratto, la Stazione Appaltante provvederà ad escutere la garanzia definitiva, salva la facoltà di agire per il ristoro dell'eventuale danno subito nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del contratto saranno oggetto di segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione.

Oltre nelle ipotesi di cui ai commi che precedono, nel caso in cui la ditta aggiudicatrice non adempia in tutto o in parte agli obblighi illustrati nel presente capitolato, sarà facoltà dell'ASL Roma 1 risolvere il contratto:

- a. previa diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 C.C., fatta salva l'azione di risarcimento dei danni e l'eventuale incameramento della cauzione;
- b. ai sensi dell'art. 1456 C.C., nei seguenti ulteriori casi:
 - 1) frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
 - 2) sospensione o interruzione unilaterale e senza valide giustificazioni del servizio;
 - 3) mancata stipulazione di polizza di assicurazione della responsabilità civile di cui al presente capitolato;
 - 4) mancato rispetto degli obblighi previsti dalle leggi vigenti in materia previdenziale, assicurativa, antinfortunistica dei contratti di lavoro nazionale e locali;
 - 5) inadempienze, contestate per iscritto e non giustificate, in numero superiore a tre nell'anno solare;
 - 6) stato di insolvenza, assoggettamento a fallimento, amministrazione controllata o altra procedura concorsuale ovvero sua messa in liquidazione;
 - 7) ogni qual volta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317

c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p.c, 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p.c, 353 c.p. e 353 bis c.p.;

- 8) inadempimento all'obbligo di mantenere pienamente in vigore, valide ed efficaci le garanzie di cui al presente Capitolato;
- 9) emanazione di sentenza a carico dell'appaltatore di condanna definitiva civile e/o penale per frodi nei riguardi del Committente, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati alle prestazioni oggetto del Contratto nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro;
- 10) qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate nel corso della procedura di gara;
- 11) mancato adempimento all'obbligo di produzione delle assicurazioni e garanzie di cui al presente Capitolato;
- 12) subappalto anche di fatto o in genere sub affidamento senza preventiva autorizzazione;
- 13) cessione totale o parziale del contratto;
- 14) mancato reintegro del deposito cauzionale entro i termini stabiliti;
- 15) qualora l'ammontare delle penali applicate all'appaltatore abbia superato il 10% del valore del contratto;
- 16) mancato rispetto dell'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 136 del 13/08/2010 e s.m. e i., in particolare all'art. 3, a pena di nullità assoluta del relativo contratto di fornitura e con l'eventuale applicazione delle sanzioni previste all'art. 6 di detta legge;
- 17) intervenuta Convenzione Consip e/o gara centralizzata da parte della Regione Lazio, avente identico oggetto del contratto;
- 18) ogni circostanza che possa far venire meno, a giudizio della Amministrazione, la fiducia nell'appaltatore posta a fondamento del rapporto contrattuale.

In tali casi, la ASL Roma 1 dovrà comunicare, mediante PEC, che intende avvalersi della presente clausola. Nel caso in cui il contratto si risolva per una delle cause previste dal presente articolo, la ditta aggiudicatrice dovrà comunque garantire la prosecuzione del servizio fino al subentro della nuova Impresa aggiudicataria dell'appalto.

Ai sensi dell'art. 123 del Codice dei contratti, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento purché tenga indenne l'appaltatore mediante il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavori o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite, calcolato secondo quanto previsto dell'allegato II.14.

L'esercizio del diritto di recesso è manifestato dalla stazione appaltante mediante una formale comunicazione all'appaltatore da darsi per iscritto tramite PEC con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la

stazione appaltante prende in consegna i lavori, servizi o forniture ed effettua il collaudo definitivo o verifica la regolarità dei servizi e delle forniture. L'allegato II.14 disciplina il rimborso dei materiali, la facoltà di ritenzione della stazione appaltante e gli obblighi di rimozione e sgombero dell'appaltatore. In ogni caso, dalla data di efficacia del recesso, l'Operatore Economico deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per le Amministrazioni Contraenti.

ART. 16 ALTRE NORME APPLICABILI

Oltre alle norme contenute nel presente Capitolato, sono in ogni caso applicabili le norme di cui al Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture adottato con D.Lgs. n. 36/2023 e tutte le norme tecniche (comprese UNI), pertinenti all'oggetto dell'appalto.

ART. 17 DIVIETO DI CESSIONE DEL CREDITO E DEL CONTRATTO

È esclusa la cessione del credito, derivante dal presente contratto, in assenza di specifica autorizzazione da parte dell'ASL Roma 1. È vietata la cessione del contratto

ART. 18 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO TECNICO

L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'affidamento del servizio in argomento; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

ART. 19 FALLIMENTO DELL'APPALTATORE

In caso di fallimento dell'appaltatore (individuale o mandate/mandatario in associazione) si applicano le previsioni di cui al D.Lgs. n. 36/2023.

ART. 20 INTEGRAZIONE DEI SISTEMI CON L'INFRASTRUTTURA IT

L'Aggiudicatario è tenuto a rispettare durante il periodo contrattuale le specifiche e le regole relativamente agli aspetti inerenti l'integrazione dei sistemi offerti con l'infrastruttura IT (Information Technology) del Committente.



**PROCEDURA APERTA PER L'ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA DI SISTEMI MACCHINA REAGENTI
PER LA DETERMINAZIONE DELLE PROTEINE SPECIFICHE PER LE ESIGENZE DELLA RETE DI
LABORATORIO DELLA ASL ROMA 1**

**ALLEGATO 13.1
CARATTERISTICHE MINIME**

OPERATORE ECONOMICO _____

Il Sottoscritto _____ nella sua qualità di
Legale Rappresentante/procuratore della società

- ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci e/o formazione di atti falsi e/o uso degli stessi.

- consapevole che, qualora fosse accertata ai sensi e per gli effetti dell'art. 71 e 75 del D.P.R. 445/2000, la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, l'impresa qui rappresentata verrà esclusa dalla procedura di gara per la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima; inoltre, qualora la non veridicità

del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la sottoscrizione e l'inizio dell'esecuzione del contratto, quest'ultimo potrà essere risolto di diritto dalla Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 1456 c.c.

DICHIARA

	Modalità attribuzione punteggio	devono essere necessariamente inseriti i riferimenti specifici (Es: titolo documento, pagina, capitolo, etc., dove emerge chiaramente il possesso dell'elemento dichiarato
- Cadenza analitica del sistema non inferiore a 100 test/ora	SI NO	
- Campionamento automatico da tubi primari e secondari	SI NO	
Identificazione dei campioni mediante lettore di codice a barre	SI NO	
Identificazione dei reagenti mediante lettore di codice a barre o simili.	SI NO	
Tracciabilità del campione mediante identificazione del rack e posizione del campione.	SI NO	
- Caricamento in continuo dei campioni	SI NO	
- Funzione STAT	SI NO	
- Possibilità di processare diverse matrici biologiche (siero, liquor e urine)	SI NO	
- Possibilità di utilizzare contemporaneamente provette di diverse dimensioni	SI NO	
- Monitoraggio dei volumi dei reagenti a bordo	SI NO	
- Conformità alle attuali norme di sicurezza e IVD	SI NO	
- Gruppo di continuità che garantisca un'operatività all'intero		



	Modalità attribuzione punteggio	devono essere necessariamente inseriti i riferimenti specifici (Es: titolo documento, pagina, capitolo, etc., dove emerge chiaramente il possesso dell'elemento dichiarato
sistema di almeno 20 minuti.		